

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	37
DIFESA (IV)	»	44
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	56
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	92
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	101
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	116

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del presidente	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.25 alle 14.30, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente D'Ettore, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che il Comitato è oggi convocato per procedere all'esame delle cariche regionali ricoperte da deputati ai fini della verifica delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Ad esito dell'istruttoria svolta dal Comitato, sulla base della documentazione trasmessa dai deputati interessati o acquisita d'ufficio dalla quale risulta l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni dalle cariche regionali ricoperte, propone alla Giunta, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, di pren-

dere atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione delle cariche incompatibili di seguito riportate:

Alessandro Manuel BENVENUTO, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 10 aprile 2018;

Galeazzo BIGNAMI, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Emilia Romagna in data 8 maggio 2018;

Claudio BORGHI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 11 aprile 2018;

Simona BORDONALI, cessata dalla carica di assessore regionale della Lombardia in data 25 marzo 2018;

Francesco CANNIZZARO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 18 giugno 2018;

Ugo CAPPELLACCI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 10 aprile 2018;

Fabrizio CECCHETTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 5 aprile 2018;

Camillo D'ALESSANDRO, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Abruzzo in data 8 maggio 2018;

Antonio FEDERICO, cessato della carica di consigliere regionale del Molise in data 20 maggio 2018;

Wanda FERRO, cessata della carica di consigliere regionale della Calabria in data 18 giugno 2018;

Tommaso FOTI, cessato della carica di consigliere regionale dell'Emilia Romagna in data 17 aprile 2018;

Maurizio FUGATTI, cessato della carica di consigliere regionale del Trentino Alto Adige in data 10 aprile 2018;

Davide GARIGLIO, cessato della carica di consigliere regionale del Piemonte in data 10 aprile 2018;

Marco LACARRA, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 5 aprile 2018;

Gavino MANCA, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 19 aprile 2018;

Iolanda NANNI, cessata dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 4 aprile 2018;

Raffaele NEVI, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Umbria in data 26 aprile 2018;

Roberto NOVELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia in data 4 aprile 2018;

Raffaella PAITA, cessata dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 10 aprile 2018;

Pietro PITTALIS, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 18 aprile 2018;

Edoardo RIXI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 10 aprile 2018, e dalla carica di assessore regionale della Liguria in data 21 aprile 2018;

Andrea ROSSI, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Emilia Romagna in data 28 marzo 2018;

Daniela RUFFINO, cessata dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 10 aprile 2018;

Debora SERRACCHIANI, cessata dalla carica di consigliere regionale e di Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in data 26 marzo 2018;

Vittorio SGARBI, cessato dalla carica di assessore regionale della regione Siciliana in data 10 aprile 2018;

Diego SOZZANI, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 10 aprile 2018;

Raffaele TOPO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 25 giugno 2018.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che in base a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svoltasi, le programmate audizioni del presidente dell'UCN, Stefano Petitti, e della

presidente dell'UCCE, Flavia Perra, si svolgeranno il prossimo giovedì 4 ottobre 2018 rispettivamente alle ore 8,30 e alle ore 14.

Comunica infine che presso la segreteria è a disposizione dei colleghi un elenco dei ricorsi pervenuti alla Giunta.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti.

Si tratta del primo caso di autorizzazione *ad acta*, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'esame della Giunta nella corrente XVIII legislatura (doc. IV, n. 1), sebbene inizialmente trasmesso al termine della XVII.

Il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia di autorizzare l'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni inter-

cettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, durante la XVII legislatura. La richiesta peraltro era già stata avanzata dal medesimo giudice il 26 febbraio 2018 – quindi successivamente al decreto di scioglimento delle Camere – ed era stata restituita – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – al termine della XVII legislatura senza che ne fosse iniziato l'esame.

Il giudice ha nuovamente trasmesso la richiesta, che è pervenuta alla presidenza della Camera il 17 settembre 2018 ed è stata immediatamente trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni.

Rammenta al riguardo che la Giunta, nella seduta del 19 settembre 2018, ha preliminarmente deliberato di richiedere al tribunale di Foggia la trasmissione del fascicolo integrale del procedimento che non è ancora pervenuto e di cui è atteso il recapito a breve.

Ricorda inoltre di aver designato come relatore l'on. Catello Vitiello, così come annunciato nella medesima seduta.

In data 20 settembre 2018 si è inoltre provveduto ad inviare a Di Gioia la prescritta comunicazione ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera dei deputati, in base al quale, « *la Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni* ».

In pari data, Lello Di Gioia ha fatto presente alla Giunta che intende intervenire personalmente in audizione, che è pertanto convocata per la seduta del prossimo mercoledì 3 ottobre 2018.

Nel ricordare che la documentazione è naturalmente a disposizione di tutti i membri della Giunta, i quali sono i soli legittimati ad accedervi, cede la parola all'on. Vitiello per l'illustrazione.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), *relatore*, nel richiamare la premessa fatta dal presidente, in qualità di relatore avverte sin d'ora che si riserva di integrare questa illustrazione nella prossima seduta, alla luce dell'ulteriore documentazione richiesta al tribunale di Foggia, limitandosi, per il momento, ad una panoramica degli aspetti salienti della vicenda per come risultano dagli atti finora pervenuti.

Rileva anzitutto che il procedimento penale n. 261/17, nell'ambito del quale il tribunale di Foggia ha avanzato la richiesta all'esame della Giunta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, è stato aperto nel 2017 ed è uno stralcio di altro procedimento penale, il n. 8486/15, aperto nel 2015.

Lello Di Gioia è indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) perché, in concorso con Cristino Michele e Cardellino Nicola, si adoperava per essere favorito in un giudizio tributario.

Nel procedimento n. 261/17 trasmesso alla Giunta è confluito un gruppo di conversazioni tra le quali, in base all'ordinanza del giudice, risultano alcune telefonate « *intercettate casualmente* » tra l'allora deputato Di Gioia e Michele Cristino.

Agli atti trasmessi alla Camera sono allegate le trascrizioni di tredici conversazioni, nelle quali l'utenza telefonica assoggettata ad intercettazione è sempre quella intestata ed in uso a Michele Cristino.

Due chiamate sono in uscita dall'utenza di Michele Cristino e dirette ad un'utenza intestata alla Camera dei deputati e in uso a Lello Di Gioia; undici sono in entrata

sull'utenza di Michele Cristino e provengono dall'utenza intestata alla Camera dei deputati ed in uso a Lello Di Gioia.

Per quanto riguarda lo spazio temporale lungo il quale hanno avuto luogo le conversazioni tra Cristino e Di Gioia, la prima trascrizione, del 29 aprile 2016, riporta una conversazione avvenuta il 18 aprile 2016 mentre l'ultima si riferisce ad una conversazione del 10 giugno 2016.

Al vaglio della Giunta è pertanto l'ordinanza che chiede l'autorizzazione all'uso processuale di conversazioni e comunicazioni cui ha preso parte Lello Di Gioia, all'epoca deputato, captate in via indiretta, cioè su utenze che non erano nella sua disponibilità (legge n. 140 del 2003, articolo 6, comma 2).

L'attività della Giunta e le sue valutazioni dovranno muoversi nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette (cioè rispetto alla natura casuale delle intercettazioni) e di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.

Ricorda che, rispetto alla casualità delle intercettazioni, la Corte costituzionale in numerose sentenze ha osservato che, al fine di verificarne la sussistenza per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, è necessario valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, considerato anche il tipo di attività criminosa oggetto di indagine ovvero il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare.

Rispetto alla rilevanza e alla necessità processuale dell'utilizzo, la Corte costituzionale ha individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.

In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, « *da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la 'necessità' di quanto si chiede di autoriz-*

zare » – e che l'asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità » (sentenza n. 188 del 2010).

La Corte precisa ulteriormente che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 « non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa » (sentenza n. 74 del 2013).

Per quanto sopra detto, su tali aspetti, in attesa di consultare tutto il fascicolo processuale, si riserva pertanto di integrare la propria illustrazione nella prossima seduta.

Roberto CASSINELLI (FI) chiede delucidazioni in merito ai tempi delle trascrizioni delle conversazioni intercettate.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), *relatore*, precisa che tra l'attività intercettiva e la trascrizione delle conversazioni intercorre un numero variabile di giorni che,

tendenzialmente, è prima decrescente e poi crescente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, non essendoci ulteriori interventi, i lavori della Giunta sono aggiornati alla seduta del 3 ottobre, in cui l'on. Vitiello potrà completare l'illustrazione del caso alla luce dei documenti ulteriori di cui si è in attesa dal tribunale di Foggia. A seguire ci sarà l'audizione dell'ex deputato Di Gioia.

Ai fini dell'organizzazione dei lavori, in vista della deliberazione della Giunta e del successivo esame in Assemblea, si riserva ove necessario di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo stesso giorno, al termine dell'audizione.

Con l'occasione e agli stessi fini ricorda ai colleghi già designati quali relatori sui documenti *IV-ter* per le insindacabilità l'invito a prendere contezza delle questioni istruttorie, in modo da concordare tempi e modi della relativa trattazione.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga e C. 1065 Vignaroli (*Esame e rinvio*)

9

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore. C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga e C. 1065 Vignaroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Stefano VIGNAROLI (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, prima di illustrare in dettaglio, insieme al collega Bazzaro, relatore per la X Commissione, i contenuti delle proposte di legge all'esame delle Commissioni, richiama l'attenzione dei colleghi sulla materia oggetto dell'intervento normativo e sulla sua rilevanza, opportunamente sottolineata nelle rela-

zioni che accompagnano le proposte di legge e, dunque, condivise sia dalla maggioranza che da forze di opposizione.

Sottolinea che il settore del mercato dei consumi che si rivolge all'usato ha dimensioni e caratteristiche da non sottovalutare. In primo luogo, per la semplice ragione che — secondo accreditati osservatori — coinvolge 100 mila persone e vale 21 miliardi di euro annui, movimentando almeno 500 mila tonnellate di beni. Pur trattandosi di cifre forse un po' troppo ottimistiche, si tratta in ogni caso di un volume economico di grande rilievo.

In secondo luogo, per il fatto che si tratta di un segmento dell'attività commerciale e hobbistica che produce significative esternalità positive. Favorire il riutilizzo di un bene significa contribuire a diminuire gli sprechi di risorse, ridurre a monte la produzione di rifiuti da smaltire e, in ultima analisi, incentivare una crescita economica sostenibile e intelligente.

Al riguardo, ricorda che poche settimane fa la Commissione europea ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare, volto a « chiudere il cerchio » del ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo. Le proposte della Commissione

saranno finanziate dai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI), che comprendono 5,5 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti. Inoltre, sarà fornito un sostegno di 650 milioni di euro nell'ambito di Orizzonte 2020 (il programma di finanziamento dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione) e da investimenti nell'economia circolare a livello nazionale.

Non ultimo, le proposte in esame mirano anche alla funzione sociale di includere persone che versano in situazioni di comprovata fragilità economica, soggetti vulnerabili e appartenenti alle fasce deboli, nell'alveo di un'attività che – a differenza di quanto purtroppo talvolta avviene adesso – deve poter essere svolta in modo assolutamente trasparente e regolare.

Pur con alcune differenze, le proposte di legge in esame condividono l'obiettivo di fondo di riconoscere il valore aggiunto che questa tipologia di attività riveste. Pertanto ne individuano strumenti di promozione, coniugandoli a nuove regole a presidio della legalità.

In particolare, gli strumenti messi in campo sono di tre tipi: definizione del mercato dell'usato e dei suoi operatori, misure organizzative, ambientali ed urbanistiche volte a favorirne l'attività e diffondere la cultura del riuso e, infine, misure di sostegno sul piano fiscale.

Passa quindi ad illustrare i contenuti delle proposte di legge di specifica competenza della VIII Commissione, seguendo, per ragioni di economia procedurale, l'articolato della proposta n. 1065, soffermandosi di volta in volta sulle differenze più rilevanti con gli altri testi all'esame.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito organismo di promozione e coordinamento delle attività nel settore dei beni usati.

In particolare, la proposta C. 1065 prevede il Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo. Al suddetto Tavolo, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, partecipano anche rappresentanti dell'ISPRA nonché delle associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore del-

l'usato e dei principali operatori del settore, distinti per categoria. Nel testo non sono tuttavia definiti i criteri in base ai quali individuare la maggiore rappresentatività delle associazioni né la distinzione per categorie degli operatori del settore.

Sia pure con composizione e funzioni analoghe, le altre proposte di legge prevedono invece l'istituzione di un Consorzio nazionale del riuso, quale organismo senza scopo di lucro avente personalità giuridica di diritto privato. Il Consorzio si dota di uno statuto da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività attraverso i contributi dei consorziati nonché mediante proventi derivanti dalle diverse attività promosse. L'adesione al Consorzio è configurata su base volontaria e la relativa disciplina prende spunto da quella attualmente vigente per i consorzi di gestione degli imballaggi e per quelli istituiti per la gestione di particolari categorie di rifiuti. In ragione della diversa natura dell'organismo, nulla dispone la proposta di legge C.1065 in ordine al finanziamento delle attività del Tavolo.

Quanto alle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento esse sostanzialmente si muovono nella direzione di stimolo per la Pubblica amministrazione sulle iniziative volte ad incentivare il riutilizzo dei beni e il mercato dell'usato.

Segnala quindi le funzioni del Tavolo, ossia promuovere la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti; fornire pareri in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente. Al riguardo segnala che la proposta di legge C. 978 prevede un obbligo di motivazione, da parte del Ministero, in caso di decisione difforme dai pareri forniti; fornire indicazioni utili per l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; predisporre e coordinare la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, consorzi e aziende municipalizzate operanti nella gestione dei rifiuti, al fine di favorire la valorizzazione

dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato della filiera del riuso. Segnala che un'analogha previsione, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato è già contenuta nell'articolo 7-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008; favorire il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 pone a carico degli operatori dell'usato l'obbligo di raccogliere e conservare i dati identificativi dei venditori di beni usati, secondo diverse soglie di valore. In particolare, l'obbligo sussiste ove vi sia un valore di 100 euro per ogni singolo bene trattato, eccettuati i soggetti vulnerabili coinvolti nelle aree di libero scambio, per i quali la soglia si riduce a 40 euro.

Lo scopo della norma è quindi quello di prevenire i reati di ricettazione e di riciclaggio. Infatti, a richiesta, i dati identificativi – da conservare per almeno 5 anni – sono messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. A tale ultimo riguardo, ricorda che l'articolo 5 del Regolamento 2016/679/UE stabilisce che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati «per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati».

Le proposte di legge C. 56 e C. 978 stabiliscono gli obblighi di raccolta con riferimento ai dati anagrafici e al recapito telefonico dei danti causa, che debbono essere raccolti in caso di cessione di beni usati in conto proprio per un valore complessivo superiore a 300 euro per singola transazione e, in ogni caso, per un valore di 50 euro per ogni bene trattato.

Rispetto alle altre due proposte di legge, l'articolo 4 della proposta di legge C.1065: chiarisce che i destinatari degli obblighi sono i soggetti diversi dagli operatori per conto di terzi; richiede che tra i dati raccolti vi sia anche il numero di un documento di identità in corso di validità; estende agli operatori per conto di terzi, compresi i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, l'obbligo della tracciabilità

previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 7 detta disposizioni relative al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo, nonché norme per la raccolta dei rifiuti. Il comma 1 riproduce le definizioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, già previste dalle vigenti disposizioni del codice dell'ambiente. Demanda, quindi, ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi, la definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo, nonché l'individuazione di criteri semplificati per la preparazione per il riutilizzo.

Il comma 2, sempre nell'ottica di facilitare l'attività degli operatori dell'usato, anche con riguardo ai beni che non possono riutilizzare, stabilisce che i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione restano classificati come rifiuti urbani se conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato e non assumono quindi la qualifica di rifiuti speciali (che invece spetta ai rifiuti derivanti da attività commerciali). Si riserva in ogni caso di analizzare più approfonditamente tali tematiche, che giudica assai delicate, nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Con riferimento alla nozione di «operatori dell'usato», nella proposta di legge C. 1065 ci si limita a rinviare alla definizione dettata dall'articolo 1, comma 2, mentre nelle proposte di legge C. 56 e C. 978 si specifica che gli stessi devono essere accreditati mediante un accordo quadro tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Consorzio nazionale del riuso.

Il comma 3 dispone, poi, che presso ogni centro di raccolta sia organizzata un'area apposita destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, al fine di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e di garantire il loro non deterioramento. I centri di raccolta sono aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento diffe-

renziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (decreto ministeriale Ambiente 8 aprile 2008). Si tratta di una disposizione che ripropone, nella sostanza, quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 180-*bis*, comma 1-*bis* del codice dell'ambiente). Nell'analoga previsione della proposta di legge C. 978 si demandano invece ad un futuro decreto governativo le modifiche necessarie all'articolo 1 del decreto ministeriale Ambiente 8 marzo 2010, n. 65.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni possano promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione per il riutilizzo.

La disposizione intende quindi dare ulteriore concretezza a quanto statuito dall'articolo 179 del codice dell'ambiente, secondo cui la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia di derivazione europea (v. articolo 4 della direttiva 2008/98/CE): *a*) prevenzione; *b*) preparazione per il riutilizzo; *c*) riciclaggio; *d*) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; *e*) smaltimento.

Il medesimo comma 4 dispone, poi, che i comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano la filiera locale del riutilizzo in accordo con le reti locali di riutilizzo e di riparazione accreditate.

Il comma 5 prevede l'emanazione (entro 6 mesi) di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato al coordinamento delle disposizioni del medesimo articolo con quelle del citato comma 1-*bis* dell'articolo 180-*bis*. Al riguardo, osserva fin d'ora che sarebbe opportuno precisare che alla fonte normativa di rango secondario cui si rinvia (decreto ministeriale) sono demandate le modalità attuative della disposizione, in coerenza con le disposizioni dettate dal citato articolo 180-*bis*.

L'articolo 8 disciplina l'insediamento degli operatori dell'usato nel territorio

urbano, prevedendo che le attività degli operatori dell'usato possano essere esercitate, a parità di condizioni con gli altri operatori del commercio, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale, finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico-produttive del territorio urbano. La previsione mira a porre rimedio ai gravi problemi legati al fenomeno del sommerso e alla carenza di concessioni di spazi pubblici di cui soffre il settore dell'usato, come sottolineato nello stesso Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) adottato nel 2013.

Segnala che la proposta di legge C. 978 riconosce « a fini urbanistici », la natura di pubblica utilità delle attività degli operatori dell'usato. Tale locuzione, che nella vigente legislazione urbanistica è, di norma, riferita all'esecuzione di opere (costituendo presupposto per eventuali procedure espropriative) verrebbe dunque estesa allo svolgimento di attività sociali o economiche, con effetti da chiarire sulla pianificazione territoriale (che peraltro spetta ai comuni).

L'articolo 11 detta disposizioni finalizzate all'educazione e sensibilizzazione sui temi dell'usato, affidando al Ministero dell'ambiente una serie di compiti, tra i quali l'inserimento, nei programmi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti e all'educazione e alla comunicazione ambientali, di azioni e di interventi sulle attività del settore dell'usato e l'individuazione degli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione.

L'articolo 12 stabilisce che il Ministero dell'ambiente, in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo energetico conseguenti allo sviluppo del settore dell'usato e del riutilizzo. A tali fini, le relative attività possono essere accreditate quali certificati verdi o bianchi.

Segnala, al riguardo, che i Certificati Bianchi (CB), anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio.

Non sono più oggetto di rilascio, invece, i Certificati Verdi che invece, fino al 2015, sono stati titoli riconosciuti in misura proporzionale all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da alcuni impianti cogenerativi, che venivano scambiati a prezzi di mercato tra i soggetti aventi diritto e i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali (obbligati a immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una prestabilita quota di elettricità da fonti rinnovabili, quota annullata a partire dal 2016), oppure ritirati dal GSE a prezzi regolati.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore per la X Commissione*, integra la relazione del collega Vignaroli per le parti del testo della proposta C. 1065 afferenti alle competenze della X Commissione, dando conto altresì delle differenze rispetto alle altre proposte abbinate.

L'articolo 1, al pari delle altre due proposte di legge, reca la definizione di beni usati, intesi come i beni mobili materiali non registrati, già utilizzati e suscettibili di essere reimpiegati nello stato originario di fatto, previa preparazione per il riutilizzo, come definito dal successivo articolo 7, comma 1, delle tre proposte di legge.

Ricorda, al proposito, che l'articolo 812, comma 3, del codice civile, definisce in via residuale i beni mobili come i beni non rientranti nella categoria dei beni immobili o dei beni reputati come immobili.

Ricorda altresì che il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, all'articolo 36 fa riferimento ai «beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o

previa riparazione». Segnala, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1995, definisce i «beni usati» come i «beni che hanno già avuto un utilizzatore (fatta eccezione per le scorte)» e fa rientrare in tale categoria: i fabbricati usati e gli altri beni usati che sono venduti da alcune unità di produzione ad altre unità per essere riutilizzati o per essere demoliti o smantellati; gli oggetti di valore venduti da una unità all'altra; i beni di consumo durevoli usati che sono ceduti dalle famiglie o dalle amministrazioni militari ad altre unità per essere riutilizzati nelle condizioni in cui si trovano o per essere demoliti e trasformati in materiali di demolizione; i beni non durevoli usati ceduti da una qualsiasi unità per essere riutilizzati o per diventare materie prime per la produzione di beni nuovi. A livello regionale, segnala che la delibera della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1382/2017, fornisce una dettagliata classificazione dei beni usati. L'articolo 1 della proposta di legge C. 1065 considera come obbligatorio il requisito della previa preparazione per il riutilizzo, requisito invece considerato aggiuntivo ed eventuale dalla proposta di legge C. 978.

Il comma 1 fa altresì salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni senza tuttavia specificare le categorie ai quali risulterebbero applicabili le normative speciali (ad esempio, beni preziosi, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione).

L'articolo 1 reca inoltre la definizione di operatori dell'usato, intesi come i soggetti la cui attività è riferibile alla distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione per il riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio di beni usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato, identificati con un codice ATECO, combinazione alfanumerica che identifica una Attività economica, specifico per settore.

La proposta di legge C. 1065, al pari delle altre due proposte abbinate, all'articolo 3, comma 2, dispone che l'attività di

vendita di beni usati è libera e non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In suo luogo, si prevede la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ricorda che il citato articolo 28, comma 4, riguarda l'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante. Pertanto, secondo tale formulazione, l'attività di vendita di beni usati sembrerebbe libera e non soggetta ad alcun regime amministrativo, autorizzatorio, di silenzio assenso, o di comunicazione o altrimenti denominato, fatta eccezione per la vendita di beni usati in forma itinerante per la quale opera la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per la proposta C. 978 rimane comunque salva la facoltà degli operatori dell'usato di chiedere l'autorizzazione all'attività di vendita presso aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, assegnato dal comune ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 28, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. Dunque, nella proposta di legge C. 978 il principio da essa sancito secondo cui l'attività di vendita di beni usati è libera trova una eccezione. La proposta C. 1065 non prevede, come invece le altre due proposte in esame, la figura dell'operatore ambulante dell'usato.

Tutte le proposte di legge intendono dunque incidere sul regime amministrativo delle attività di commercio, introducendo previsioni specifiche per ciò che attiene al settore del commercio di beni usati, senza modificare esplicitamente la normativa vigente, ed in particolare, non modificano né si coordinano con l'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e la Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, si osserva che la disciplina generale della SCIA, contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 presuppone l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e per le quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o

specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Nel caso del commercio in forma itinerante, con la partecipazione degli operatori a mercati e fiere, ma anche nel caso dell'attività di commercio su posteggio, atteso che tali attività presuppongono l'adozione da parte delle amministrazioni territoriali competenti di strumenti programmatici, queste pertanto sono attualmente assoggettate ad autorizzazione.

La proposta di legge C. 1065 specifica, all'articolo 3, comma 3, che – nel caso dei mercati dell'usato e di libero scambio – la SCIA è presentata dall'organizzatore del mercato.

La disposizione prevede inoltre che l'organizzatore del mercato deve dichiarare quanti operatori sono presenti durante la manifestazione e trascriverne gli estremi identificativi in appositi registri. Tali documenti devono essere messi a disposizione delle autorità in caso di controlli durante i mercati o le manifestazioni e sono conservati per i cinque anni successivi. In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra la licenza è revocata.

La proposta C. 1065 all'articolo 3, comma 1, dispone altresì che le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività di carattere artigianale, commerciale e di servizi.

La proposta di legge C. 1065, al contrario delle altre due proposte in esame, non reca la definizione della figura dell'operatore dell'usato hobbista e la relativa applicazione di un regime fiscale e non prevede, come invece le altre due proposte, l'istituzione della figura dell'operatore dell'usato di fascia debole, regolamentata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e coincidente con la figura di lavoratore svantaggiato come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014. La proposta di legge C. 1065 non reca la disposizione, prevista dalle altre due proposte di legge, secondo la quale per i mercati di nuova apertura, ai fini della valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato, l'occupazione di suolo pubblico a

scopo di commercio di beni usati può essere estesa in favore di associazioni, cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organismi di carattere collettivo, in qualità di enti organizzatori del mercato stesso. Le regioni e gli enti locali interessati stabiliscono i criteri per l'assegnazione degli spazi e le regole per l'uso degli stessi, previo accordo con il Consorzio.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 1065, al pari dell'articolo 5 della proposta C. 56 e dell'articolo 6 della proposta C. 978, disciplina i mercati dell'usato.

In particolare, le proposte di legge introducono norme sostanzialmente analoghe, seppure con tecniche normative differenti. Infatti la proposta di legge C. 978, all'articolo 6, comma 1, opera una novella alla normativa vigente sostituendo integralmente la norma dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, relativa alla valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato.

Nel dettaglio le proposte in esame definiscono mercati dell'usato: i mercati storici, esistenti da almeno cinquanta anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato; le fiere e i mercati caratterizzati da varietà merceologica dell'usato; le fiere e i mercati caratterizzati dall'unitarietà merceologica dell'usato, quali fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del *design*. Le sole proposte C. 56 e C. 978 considerano mercati dell'usato le aree di libero scambio con finalità di inclusione sociale e realizzate per permettere l'attività degli operatori dell'usato di fascia debole, definizione introdotta, come detto, dalle due proposte. La proposta di legge C.1065 include invece nella definizione di « mercati dell'usato » le aree di libero scambio realizzate per consentire l'attività di soggetti vulnerabili che non svolgono attività commerciali, facenti capo agli organismi collettivi ai quali l'articolo 1 della stessa proposta di legge demanda l'organizzazione di fiere e mercati dell'usato. Si specifica, poi, che per svolgere la propria attività nelle aree di libero scambio, tali soggetti devono essere in possesso di un'attestazione idonea, ai sensi della

normativa vigente, a certificare che il loro reddito familiare calcolato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 9.000 euro. Fa presente, con riferimento all'attuale assetto costituzionale delle competenze, che la materia del commercio è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni, ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. I mercatini dell'usato sono disciplinati autonomamente dai regolamenti comunali in materia. In tale contesto, ricordo che il citato articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 già è intervenuto sulla valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato, prevedendo la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, le province e i comuni, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo in sede locale dei mercati dell'usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionale ed imprenditoriali interessate. Si demanda poi a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, la definizione degli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. Ai sensi del vigente articolo 7-*sexies*, il compito di valorizzare il mercato dell'usato, attraverso la stipula di un accordo di programma con regioni, province e comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è riconosciuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le sole proposte di legge C. 56 e C. 978 dettano poi disposizioni in materia di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato, consentendo al Consorzio nazionale del riuso di avviare progetti per il recupero e lo sviluppo dei mercati dell'usato, provvedendo altresì a segnalare eventuali spazi pubblici per realizzare nuovi mercati. La proposta di legge C. 978 che novella il citato articolo 7-sexies, dispone poi che i progetti siano aperti alla partecipazione delle associazioni professionali e imprenditoriali interessate e che vi possano partecipare, in qualità di espositori, tutti gli operatori dell'usato, mentre la proposta di legge C. 56 limita invece tale possibilità di partecipazione agli operatori dell'usato iscritti al Consorzio). Le due proposte di legge prevedono inoltre la competenza degli enti locali nel provvedere all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato, tenendo conto dei mercati già esistenti. Inoltre, la proposta di legge C. 978 prevede che, al fine di favorire la nascita di nuovi mercati dell'usato, ogni comune si impegni a predisporre un'area pari a 15 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. Infine, la proposta di legge C. 978 dispone che, al fine di favorire l'attività e il rinnovamento dei mercati dell'usato, le pubbliche amministrazioni stabiliscano con apposita delibera le quote da riservare agli operatori dell'usato professionisti, hobbisti e di fascia debole, allo scopo di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli operatori e previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso. La norma specifica che tale previsione contribuisce a una migliore visibilità del settore.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 1065 reca norme a tutela dei mercati storici. In particolare, si prevede l'obbligo di regioni, province e comuni di stabilire, qualora essi non abbiano già provveduto, criteri idonei per l'attribuzione a un mercato della qualifica di « storico », « a valenza storica di tradizione » o « di particolare pregio ». La proposta di legge aggiunge ai soggetti istituzionali che hanno l'obbligo di stabilire tali criteri anche le

città metropolitane. La norma prevede altresì che gli enti stessi siano tenuti a favorire la conservazione della realtà storica, salvaguardando i tratti caratteristici di tali mercati e incentivando la vendita di categorie merceologiche conformi a quelle presenti in passato o caratterizzanti la realtà locale. Si prevede, infine, che le regioni si impegnino a stanziare annualmente parte dei fondi destinati alla valorizzazione della cultura per la promozione dei mercati storici. A tale riguardo, ricorda che il procedimento per il riconoscimento e per l'iscrizione dei mercati storici nei Registri regionali e negli albi comunali è normato dalla legislazione regionale.

L'articolo 9 della proposta di legge C. 1065, analogamente all'articolo 9 della proposta C. 56, interviene in materia di misure fiscali e previdenziali. Il comma 1 affida agli enti locali il compito di istituire apposite misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione in favore del riutilizzo, in quanto settore di pubblica utilità, anche al fine di favorire l'emersione dello stesso settore. Il comma 2 dispone che all'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi a esso collegati sia applicata l'aliquota IVA al 10 per cento, analoga a quella prevista per gli oggetti di antiquariato ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Si supera quindi il « regime del margine » speciale IVA previsto per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la cui disciplina è dettata dagli articoli da 36 a 40 del decreto-legge 41 del 1995, successivamente integrata e modificata. Il comma 3 dispone che, ai fini delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengano conto della valenza ambientale delle attività di riutilizzo in attuazione del principio « chi inquina paga », prevedendo apposite agevolazioni.

Nella proposta di legge C. 978 le norme fiscali sono contenute nell'articolo 4. In analogia alle altre due proposte in esame, il comma 1 qualifica « di pubblica utilità » il settore dei beni usati e del riuso dei prodotti; sono attribuite specifiche misure di agevolazione, incentivo e defiscalizza-

zione. Il comma 2 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ad istituire con proprio decreto uno specifico codice ATECO per il commercio di beni usati per conto di terzi. Il comma 3 reca le agevolazioni TARI. In particolare, per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa sui rifiuti si dispone l'applicazione di un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto agli operatori dell'usato. L'omogeneizzazione nazionale del coefficiente di riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che individua i criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento TARI per adeguarlo alle norme introdotte. Il comma 4, con finalità di semplificazione, equipara alcuni enti e organizzazioni ai consumatori finali, nei limiti di specifici servizi da essi prestati. I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia di operatori dell'usato ambulanti e di operatori dell'usato hobbisti. Il comma 7 interviene in tema di applicazione del *reverse charge* a fini IVA per l'immissione in commercio dei beni usati ed i servizi ad esso collegati. Il comma 8 esenta gli operatori dell'usato ambulanti di fascia debole dal pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque denominati, relativi alla loro attività. Infine, il comma 9 considera « sussidiarie » all'attività svolta le azioni condotte dall'o-

peratore dell'usato al fine di porre il bene usato nella condizione di poter essere reimmesso nel circuito commerciale.

L'articolo 10 della proposta di legge C. 1065, al pari dell'articolo 11 della proposta C. 56 e dell'articolo 9 della proposta C. 978 interviene in materia di lavoro e formazione. In particolare, il comma 1 dispone la promozione, attraverso i programmi di orientamento e formazione professionali, di attività volte alla valorizzazione dell'usato e del riutilizzo dei beni usati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad inserire nei suddetti programmi informazioni adeguate sulle attività del settore dell'usato e sul riutilizzo dei prodotti, nonché a promuovere le suddette attività attraverso il sito *web* istituzionale dello stesso Ministero, i servizi di orientamento al lavoro e di creazione d'impresa, nonché ogni altro idoneo mezzo di comunicazione. Il comma 2 prevede che il Ministero è chiamato ad individuare gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazioni in materia di lavoro e di formazione professionale. A tal fine la proposta non prevede, al contrario delle altre due proposte abbinata, l'intesa con il Consorzio nazionale del riuso.

Alessio BUTTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Nuovo testo C. 791 (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	18
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	29

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione C. 543 Nesci (Seguito esame e rinvio)	25
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione)	27
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di azioni di classe.

Nuovo testo C. 791.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato a esprimere il parere alla Commissione Giustizia sul testo della proposta di legge C. 791, recante disposizioni in materia di azione di classe, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, trasmesso dalla II Commissione nella serata di ieri.

Avverte che il parere dovrà essere espresso nella seduta odierna, in quanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente nella giornata odierna, atteso che la discussione sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 1° ottobre prossimo.

Fabiana DADONE (M5S) *relatrice*, rileva come la proposta di legge C. 791 intervenga sull'azione di classe, disciplinata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.

La disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;

Viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione.

In particolare, l'articolo 1, introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* « Dei procedimenti collettivi », composto da 15 nuovi articoli (da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.

In dettaglio, il nuovo articolo 840-*bis* amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di « diritti individuali omogenei » (ma non a « interessi collettivi »); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della « classe », nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei sud-

detti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Spetterà ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, « da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge », stabilire i criteri e i requisiti per la suddetta iscrizione.

In merito a tale ultima previsione, segnala l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore « della presente disposizione », ovvero di espungere dal codice di procedura civile il rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.

La disposizione amplia inoltre l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Se viene presentata un'azione di classe si stabilisce che: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal nuovo articolo 840-*undecies*, ottavo comma, del codice di procedura civile (deve, cioè, essere stata revocata la domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa); non è ammesso l'intervento di terzi; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*bis* dispone, in merito, che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tri-

bunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

Il nuovo articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede il convenuto. Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire « all'esito della prima udienza », senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi previsti dal codice del consumo, ovvero un'azione manifestamente infondata; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio; in cui l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 30 giorni; analogamente alla vigente normativa, la decisione della Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione. Il reclamo alla Corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al

tribunale delle imprese. Il tribunale deve decidere nel merito, con sentenza, entro 30 giorni dalla discussione orale della causa.

Il nuovo articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto.

La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo convenuto, pena la cancellazione dal ruolo. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

I nuovi articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.

La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-*quinquies*). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (ar-

articolo 840-*sexies*). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.

Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-*quinquies* definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.

La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe, ai sensi dell'articolo 840-*sexies*, ha natura di accertamento della responsabilità del convenuto, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza). Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. La sentenza è pubblicata sul portale telematico entro 15 giorni dal deposito.

Con la sentenza – che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese – vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).

Le modalità di adesione sono indicate dall'articolo 840-*septies*, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è pre-

visto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute – è disciplinata dall'articolo 840-*octies*. Si tratta di una fase ulteriore, introdotta dalla riforma; il codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul *quantum* del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

L'articolo 840-*octies* prevede il seguente procedimento: entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispose e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; Il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto, al rappresentante comune e all'avvocato difensore del-

l'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.

Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*duodecies*). Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies*). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene – con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile – quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quinquiesdecies*). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta « quota lite », cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. La disposizione, peraltro, consente al Ministro della giustizia, con proprio decreto e in assenza di criteri direttivi, di modificare le percentuali individuate dal legislatore. Si tratta sostanzialmente di una procedura di delegificazione

che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che dunque non offre le medesime garanzie. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Tali criteri possono altresì giustificare una riduzione fino al 50 per cento del compenso premiale spettante al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata).

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*decies* prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del Ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti.

L'articolo 840-*undecies* prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ai sensi dell'articolo 840-*novies*, comma 5). Il gravame assume qui la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto – salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di « gravi e fondati motivi ». Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-*novies*; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia

stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito: che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai

procedimenti collettivi, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva. Con l'azione in questione « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. Analoga facoltà è data alle organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme dell'articolo 840-*quinquies*. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte o del pubblico ministero, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis* – peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* – dedicato ai procedimenti collettivi.

La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero

della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sanzionerà anche chi – nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo. Stante il richiamo ai soli procedimenti già

in corso, la riforma potrà dunque trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore.

L'articolo 6 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'articolo 7 integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 – con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile. La disposizione modifica inoltre il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al nuovo titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite segnala come la proposta di legge sia riconducibile alle materie « ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI) eccepisce in primo luogo la indeterminatezza dei termini « organizzazioni » e « associazioni » utilizzati nel provvedimento, non ritenendo che sia possibile delegare al governo la determinazione di aspetti fondamentali di una disciplina tanto delicata, i quali devono invece essere definiti puntualmente dal legislatore.

Ritiene inoltre del tutto contrarie ai principi costituzionali relativi al processo

le norme in materia di adesione all'azione di classe, nonché le previsioni circa la ripartizione delle spese recate dall'intervento legislativo. Dichiara pertanto il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo Sibilìa e Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati 19 emendamenti (*vedi allegato 2*). Invita quindi la relatrice, Nesci, e il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere su di essi.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Santelli 1.1; esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Prisco 1.2 e Santelli 1.3, invitando al ritiro dell'emendamento Prisco 1.4. Esprime altresì parere contrario

sugli emendamenti Sisto 1.5 e 1.6, Prisco 2.1, Sisto 2.2, Prisco 3.1, Sisto 3.2 e 3.3, Prisco 4.1 e Sisto 4.2. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 4.4 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 5.2, invita al ritiro sull'emendamento Sisto 6.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 6.2.

In ragione dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti su taluni degli emendamenti presentati, chiede comunque di rinviare la votazione delle proposte emendative in esame ad altra seduta.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3 e 5.1 della relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza di completa indisponibilità al confronto, anche su provvedimenti tecnici come quello in esame, che testimoniano una totale mancanza di rispetto del ruolo delle opposizioni. Denuncia quindi una deriva antidemocratica senza precedenti, fondata esclusivamente sulla forza dei numeri, che si è concretizzata sinora nel rigetto di ogni proposta di buon senso proveniente dai gruppi di minoranza e in una assoluta chiusura al dialogo. Rileva come sinora – in presenza di una produttività estremamente ridotta dell'attività legislativa della I Commissione, che ritiene non sia mai giunta a livelli tanto modesti – si sia perseguita una costante mortificazione delle prerogative delle minoranza, messa in atto peraltro non solo attraverso l'espressione di pareri contrari sulle proposte emendative. Richiama, ad esempio, il diverso approccio seguito dalla presidenza nelle modalità di designazione dei relatori sui provvedimenti per i quali è stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, che hanno condotto, per il solo provvedimento proposto dall'opposizione, all'esclusione dal ruolo di relatrice della presentatrice

delle proposte di legge C. 1066 e C. 480, in materia di videosorveglianza.

Invita dunque la maggioranza a nutrire maggiore rispetto nei confronti dell'attività del Parlamento, considerando la particolare delicatezza delle tematiche di ampio respiro costituzionale affrontate in I Commissione, che richiederebbero ben altra attenzione e cultura giuridica. Fa presente che, nel caso in cui la maggioranza si ostinasse in tale atteggiamento di prevaricazione delle minoranze, il suo gruppo è pronto a reagire con fermezza, in difesa della democrazia, svolgendo una puntuale e rigorosa opposizione, che costringa i gruppi di maggioranza, punto per punto, a dibattere con serietà dei temi posti all'attenzione. Ritiene paradossale che tale inusitata forma di noncuranza delle ragioni delle opposizioni sia posta in essere proprio dal gruppo del M5S, che, nella passata legislatura, ha fatto del rispetto delle minoranze la propria bandiera. Chiede pertanto alla presidenza, nonché agli esponenti del gruppo della Lega, appellandosi al loro buon senso, di intervenire nell'ottica di un riequilibrio dei rapporti, al fine di scongiurare tale irrigidimento delle relazioni parlamentari. Fa notare che un simile atteggiamento di chiusura nuoce alla stessa qualità delle leggi, a fronte di misure legislative la cui elaborazione rischia di essere sottratta all'apporto costruttivo dei gruppi, divenendo il frutto di una mera imposizione.

Soffermandosi poi sul provvedimento in esame, auspica che la relatrice rivaluti il proprio parere sugli emendamenti delle opposizioni, soprattutto laddove con essi si propongono elementi di riflessione di assoluta ragionevolezza, che richiamano, peraltro, rilevanti profili di legittimità costituzionale. Fa riferimento in particolare agli emendamenti con i quali pone la questione del rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che impedisce di limitare i diritti dei cittadini in presenza di condanne non definitive, nonché alle proposte emendative che mirano all'esclusione dell'abuso di ufficio dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4),

capoverso *f-bis*) e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), capoverso *f-bis*), del provvedimento in esame, a fronte del forte tasso di discrezionalità che richiede l'accertamento di tale fattispecie penale. Si augura dunque un cambiamento di rotta, che restituisca dignità alla presenza dei parlamentari, evitando che la Commissione sia ridotta ad un mero « simulacro » nel quale rischia di apparire inutile ogni forma di partecipazione al dibattito. Dichiarata che il suo gruppo è comunque pronto a confrontarsi sul merito senza pregiudiziali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Sisto, fa presente di avere sperimentato nella precedente legislatura, quale parlamentare dell'opposizione, l'atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza, ma ritiene improprio il raffronto con l'attuale legislatura.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione Affari costituzionali, rileva come le considerazioni svolte dal deputato Sisto non siano, a suo giudizio, fondate: osserva infatti come la I Commissione sia quella che ha concluso l'esame del maggior numero di provvedimenti e come in diverse occasioni si sia tenuto conto del contributo delle opposizioni, pervenendo anche, nel caso delle proposte di legge istitutive della Commissione antimafia, all'elaborazione di un testo unificato.

Rileva, inoltre, come, nel caso di specie, la relatrice abbia proposto il rinvio delle votazioni sugli emendamenti proprio al fine di favorire un confronto con i presentatori delle proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì prossimo.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), la quale è disponibile su GeoCom ed è stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, illustrando la nuova formulazione della sua proposta di parere, fa presente che, accogliendo l'invito in tal senso del Sottosegretario Candiani, si è pervenuti a una sintesi con la relatrice sul provvedimento presso l'omologa Commissione del Senato, concordando con il Governo circa la necessità di rinviare molti aspetti della materia a una fase successiva, per la quale si sta ipotizzando, analogamente al riordino del comparto delle Forze di Polizia, il ricorso a una delega specifica.

Rileva quindi come sia subito apparsa chiara la difficoltà di intervenire su una normativa molto dettagliata, data la ristrettezza del tempo a disposizione. Sottolinea inoltre come si sia comunque ritenuto di indicare le linee di un'auspicata

revisione di importanti questioni alla base delle numerose doglianze pervenute, suggerendo al Governo, su più punti, l'opportunità di valutare, già in questa sede, l'adozione di correttivi allo schema in modo più generale, posto che gli elementi contenuti nella precedente versione della proposta di parere potranno essere considerati più che una semplice traccia di lavoro, e, dal punto di vista della necessaria interlocuzione con tutte le parti interessate, anche una base di dialogo e di confronto sulle situazioni rimaste irrisolte anche dopo l'adozione del decreto legislativo in esame.

Evidenzia altresì come la nuova formulazione della proposta di parere recepisca comunque le richieste più urgenti e necessarie, rimandando a ulteriori provvedimenti una più esaustiva attuazione degli obiettivi fissati dal Governo, vale a dire: la razionalizzazione e l'efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali; l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure.

Raccomanda, infine, l'approvazione della sua proposta di parere.

Emanuele PRISCO (FdI) ringrazia il relatore per aver riformulato la sua proposta di parere, che recepisce alcune considerazioni emerse nel dibattito, ferma restando la necessità di una nuova delega legislativa per un intervento più ampio. Soffermandosi brevemente su alcuni aspetti specifici, segnala come gli operatori ginnici e medici dovrebbero essere ricompresi nel personale operativo; richiama l'attenzione sulla necessità di chiarire come l'equiordinazione alle Forze di polizia vada riferita essenzialmente agli

aspetti economici e previdenziali e non interpretata nel senso di assimilare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle Forze di polizia.

Sottolinea quindi la necessità di incrementare la dotazione organica dei capi squadra e di risolvere le problematiche relative agli ex funzionari tecnici non direttivi, segnalando l'opportunità di riconsiderare, per il personale con trenta anni di anzianità, il requisito della laurea magistrale per l'accesso ad alcuni ruoli.

Esprimendo il proprio giudizio positivo sulla proposta di parere, che è analoga a quella approvata dall'omologa Commissione del Senato, auspica che il Governo dia seguito agli impegni assunti, sia sotto il profilo di un ulteriore e più ampio intervento normativo, sia sotto il profilo dello stanziamento di risorse adeguate.

Ribadisce conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Simona BORDONALI (Lega) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, che ha condotto all'elaborazione di una proposta di parere, giudicata efficace e rispettosa delle esigenze manifestate dai rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel corso delle audizioni. Rivolge altresì un ringraziamento al Sottosegretario Candiani per la sua disponibilità e per la costante attenzione prestata durante l'esame del provvedimento.

Manifesta quindi la sua soddisfazione per la conclusione di un *iter* che consentirà di utilizzare le risorse stanziare, condividendo il contenuto delle osservazioni recate dalla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, che mirano alla risoluzione di importanti questioni del personale, che riguardano, in particolare, la valorizzazione dei ruoli operativi, l'incremento degli organici, in particolare nell'ambito dei ruoli dei capisquadra, le possibilità di una migliore progressione di carriera per coloro che hanno maturato esperienza nel Corpo.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'approvazione della proposta di parere del relatore, come riformulata, è avvenuta all'unanimità.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 791 Salafia, recante « Disposizioni in materia di azione di classe », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente;

considerato che:

la proposta di legge interviene sullo strumento dell'azione di classe, attualmente disciplinata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere;

la disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;

viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva

verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima sia dopo la sentenza che accoglie l'azione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alle materie « ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al quarto periodo del primo comma del nuovo articolo 840-*bis* del codice di procedura civile, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico « entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore « della presente disposizione », ovvero di espungere dal codice di procedura civile il rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma primo, le parole: «dal Presidente della Corte di appello competente per territorio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tramite sorteggio dei soggetti presenti nell'elenco di cui al comma terzo».

2) Dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «in caso di rinuncia o impedimento si provvede nuovamente per sorteggio».

1. 1. Santelli.

Al comma 1, lettera b) numero 3), sopprimere la lettera b).

1. 2. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), sopprimere le parole: del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 3. Santelli.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: i candidati medesimi aggiungere le seguenti: nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano prioritariamente ma, laddove ciò rendesse impossibile la costituzione del seggio, possono essere disattese;».

1. 4. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: , anche non definitive con la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

1. 5. Sisto.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: , anche non definitive con la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto

penale di condanna *fino a*: due anni di reclusione *con le seguenti*: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

1. 6. Sisto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Prisco, Donzelli.

Al comma 1 sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

2. 2. Sisto.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere la lettera b).

3. 1. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: , anche non definitive con la seguente: definitive.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.*

3. 2. Sisto.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: , anche non definitive con la seguente: definitive.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.*

3. 3. Sisto.

ART. 4

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso a-ter).

4. 1. Prisco, Donzelli.

Al comma 1), lettera a), capoverso a-ter) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

4. 2. Sisto.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere, al comma 1, il seguente comma:

01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, formula, con invito pubblicato anche sul sito del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, richiesta agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire

al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica alla casella indicata nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;

b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 » e aggiungere, in fine, le seguenti: « tra i soli iscritti nell'albo che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore »;

c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « iscritti nell'albo degli scrutatori »;

d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: « iscritti nell'albo degli scrutatori » nonché le parole: « della lettera a) » e inserire, dopo le parole: « ai sensi », le seguenti: « delle lettere a) e c) »;

e) sostituire il comma 2 con il seguente:

« Qualora il numero dei nominativi che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede, per la copertura dei posti da scrutatore rimasti vacanti, a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, ad un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso »;

f) sopprimere il comma 6.

4. 3. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 6, al comma 1 sopprimere la lettera c).

4. 4. Santelli.

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. 1. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.

5. 2. Sisto.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,

6. 1. Sisto.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

6. 2. Sisto.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);

premesso che:

in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,

rilevato che:

il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali, non-

ché il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione

del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;

valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione;

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;

2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;

3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;

4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche

procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;

5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita; appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;

6) si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;

7) si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;

8) si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;

9) valuti il Governo l'opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;

10) appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;

11) in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;

12) appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;

13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

14) al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un

ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;

15) in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 212 e 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellati o introdotti dallo schema di decreto, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;

16) si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I del Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizza-

zione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte « di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada »;

17) si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;

18) è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige della possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;

19) risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;

20) valuti il Governo, a fronte delle predette osservazioni e alle eventuali conseguenti modificazioni che dovessero realizzarsi nella disciplina generale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, l'adozione di successivi provvedimenti volti a ridefinire le competenze operative, tecnico amministrative e investigative del Corpo Nazionale medesimo e le relazioni coinvolgenti gli aspetti, anche organizzativi, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	43
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (<i>Deliberazione</i>)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	40
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
Audizione di Nicola Triggiani, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro », di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, di Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari, di Giuseppe Della Monica, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 27 settembre 2018. — Presi-
denza della presidente Giulia SARTI.*

La seduta comincia alle 15.20.

Sui lavori della Commissione.

Walter VERINI (PD) rammenta che nella giornata odierna David Ermini è stato eletto vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione rivolga al collega Ermini, del quale sottolinea le doti di competenza, equilibrio e lealtà, auguri di buon lavoro, certo che lo stesso saprà essere tutore dei valori costituzionali e dell'indipendenza della magistratura.

Nel precisare, quindi, di non voler polemizzare, sottolinea che tutti dovrebbero ricordare l'intangibilità della divisione dei poteri dello Stato.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare la delicatezza e la rilevanza del ruolo che David Ermini è chiamato a svolgere, ritiene che lo stesso saprà interpretare al meglio tale compito.

Giulia SARTI, *presidente*, augura buon lavoro al nuovo vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e evidenzia che al collega Ermini è stato affidato un compito molto importante. Precisa che l'auspicio di alcune forze politiche, già espresso anche nel corso della passata legislatura, che il Parlamento individuasse personalità non esposte politicamente da eleggere come membri laici del CSM era teso a salvaguardare l'autonomia della magistratura rispetto alla politica. Ritiene che su tale questione, ed in particolare su una riforma del Consiglio superiore della magistratura, la Commissione stessa potrà eventualmente riflettere in seguito. Ciò premesso, desidera, comunque, sottolineare che l'incarico affidato a David Ermini deve essere profondamente rispettato.

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare come la presidente abbia, in un momento dedicato all'espressione di auguri per un importante incarico conferito a un collega, sfiorato, invece, un tema politico, ritiene che le dichiarazioni rese oggi dal Ministro

della Giustizia in merito alla designazione di tale incarico facciano «rabbrivire». Osserva, infatti, che sebbene deluso per la mancata elezione a vice presidente del CSM di un membro laico a lui vicino, il Guardasigilli non avrebbe dovuto esprimersi nei termini riportati dalle agenzie di stampa. In proposito, ritiene che le parole espresse oggi dal Ministro della Giustizia aprano un conflitto istituzionale di cui il nostro Paese non ha bisogno. Auspica, quindi, che il Ministro Bonafede venga a riferire su tale vicenda in Commissione, evidenziando come sia importante, comunque, che lo stesso sia periodicamente chiamato a riferire sull'attuazione delle linee programmatiche del suo Ministero. Nel sottolineare che il nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non è ancora stato audito dalla Commissione mentre ha già rilasciato diverse interviste a organi di stampa, rileva l'opportunità che la Commissione proceda, appena possibile, a svolgere tale audizione.

Giulia SARTI, *presidente*, concorda con il collega Costa sull'opportunità che la Commissione provveda ad audire il nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, unitamente anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e a rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.25.

**Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono pervenuti il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione e i pareri favorevoli della X Commissione e della XIV Commissione. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il prescritto parere per l'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (FI) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una relazione di minoranza.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone alla Commissione una correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva la correzione di forma formulata dalla relatrice.

Enrico COSTA (FI), nel preannunciare il voto contrario dei componenti del gruppo di Forza Italia, ricorda che sul provvedimento in esame è stata svolta un'attività istruttoria compressa in quanto

a tempi, e tuttavia completa con riguardo alla varietà dei punti di vista, dalla quale sono emerse diverse esigenze di modifica del testo. Rileva altresì che le proposte emendative presentate dai componenti del gruppo di Forza Italia sono state volte ad accogliere tali suggerimenti per migliorare il testo, consentendo di raggiungere l'obiettivo di migliorare l'azione di classe, evitando nel contempo di introdurre contraddizioni nel nostro ordinamento. Cita soltanto alcuni degli aspetti problematici tuttora presenti nel testo, a partire dall'introduzione di un termine generico come « organizzazione », voluta dalla maggioranza, che, lungi dal rappresentare una questione esclusivamente semantica, è destinata a creare equivoci che toccherà alla giurisprudenza dirimere. Evidenzia in secondo luogo, con riferimento ai decreti ministeriali cui il provvedimento demanda la definizione di alcuni aspetti attuativi, la mancata previsione di vincoli o indirizzi nei confronti del Ministro della giustizia, ritenendo che tale assoluta libertà comporti il rischio dell'arbitrio. Ricordando tra l'altro la questione della retroattività delle disposizioni introdotte, nel preannunciare che le considerazioni dei componenti del suo gruppo sul testo in esame saranno adeguatamente illustrate nella relazione di minoranza, sollecita la maggioranza ed il Governo a tenere conto, almeno nel corso dell'esame in Assemblea, delle indicazioni venute dalle audizioni e dalle sollecitazioni dei colleghi.

Alfredo BAZOLI (PD) analogamente al collega Costa, si augura che durante l'esame in Assemblea il Governo e la maggioranza vogliano tornare sulle decisioni assunte in Commissione sulle proposte emendative presentate dai vari gruppi, che sono state frettolosamente accantonate nonostante avessero l'obiettivo esclusivo di migliorare il testo. Ritiene infatti necessario sfruttare l'occasione dell'esame in Assemblea per intervenire sugli aspetti che non sono stati adeguatamente valutati nel corso della scorsa legislatura. Evidenzia inoltre che, come ricordato nel parere espresso dalla XIV Commissione, è in

corso di esame presso le istituzioni europee una proposta di direttiva volta a rafforzare la tutela dei consumatori europei. Sollecita pertanto il Governo e la maggioranza a coordinare il provvedimento, nel corso del successivo esame parlamentare, con gli elementi di novità introdotti dalla proposta europea, al fine di evitare che si debba ritornare in futuro sulle disposizioni nazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Salafia, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia SARTI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame delle disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale proseguirà nella prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

(Deliberazione).

Giulia SARTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi mercoledì 19 settembre 2018 ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Elisabetta ALDROVANDI, *presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime*, Mattia ALFANO, *legale dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime*, Karima VIANELLO, *socia onoraria dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime* e Carola PROFETA, *presidente dell'Associazione Noi per la famiglia* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), Giusi BARTOLOZZI (FI), Stefania ASCARI (M5S), Marzia FERRAIOLI (FI) e Anna Rita TATEO (Lega).

Mattia ALFANO, *legale dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime*, Elisabetta ALDROVANDI, *presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime* e Carola PROFETA, *presidente dell'Associazione Noi per la famiglia* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI).

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano SAVI, *consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)* e Luca Andrea BREZIGAR, *rappresentante dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Carmelo MICELI (PD), Marzia FERRAIOLI (FI) e Federico CONTE (LeU).

Luca Andrea BREZIGAR, *rappresentante dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI)* e Stefano SAVI, *consigliere*

nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF) forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco MINISCI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Federico CONTE (LeU), Carmelo MICELI (PD), Catello VI-TIELLO (Misto-MAIE) e Luca Rodolfo PAOLINI (Lega).

Francesco MINISCI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM)* fornisce chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Nicola Triggiani, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro », di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, di Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari, di Giuseppe Della Monica, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Nicola TRIGGIANI, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bari «Aldo Moro»*, Agostino DE CARO, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise*, Stefano PREZIOSI, *professore di diritto penale presso l'Università Lum «Jean Monnet» di Bari*, Giuseppe DELLA MONICA, *professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Cassino*, e Giorgio SPANGHER, *professore emerito di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Catello VITIELLO (Misto-MAIE), Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), Alfredo BAZOLI (PD).

Giorgio SPANGHER, *professore emerito di procedura penale presso l'Università de-*

gli studi di Roma «La Sapienza» Giuseppe DELLA MONICA, *professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Cassino*, Agostino DE CARO, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise*, Stefano PREZIOSI, *professore di diritto penale presso l'Università Lum «Jean Monnet» di Bari*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azioni di classe. (C. 791 Salafia).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, capoverso 840-bis, primo comma, sopprimere le parole: da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il decreto previsto dall'articolo 840-bis, primo comma, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00537 Giacomoni: Criteri per la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione 46

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 48

5-00538 Topo: Dati relativi agli introiti derivanti dall'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge* 47

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 50

5-00539 Maniero: Esposizione in derivati degli istituti di credito tedeschi 47

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, rammenta di aver illustrato il provvedimento nella seduta del 20 settembre e auspica che si possano definire le audizioni da svolgere nell'odierno Ufficio di Presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 settembre il relatore, Andrea Caso, ha illustrato i contenuti dell'Atto e che l'esame è proseguito il giorno successivo. Ricorda altresì che la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 9 ottobre prossimo.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00537 Giacomoni: Criteri per la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione.

Sestino GIACOMONI (FI) illustra la propria interrogazione, invitando il Governo ad assumere le opportune iniziative legislative nei confronti dei contribuenti, anziché lasciare all'Agenzia delle entrate il compito di definire la disciplina applicativa dei crediti in compensazione; richiama quindi l'Esecutivo alle proprie responsabilità anche in considerazione del fatto che gli impegni assunti con i cittadini nel contratto di Governo, in particolare reddito di cittadinanza e *flat tax*, sembrano non trovare spazio nella legge di bilancio che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rassicura innanzitutto l'onorevole Giacomoni circa la presenza, nel prossimo disegno di legge di bilancio, delle misure in materia di reddito di cittadinanza e di *flat tax*. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, invitando tuttavia il Governo a non lasciare all'Agenzia delle entrate il compito di legiferare. Auspica un intervento dell'Esecutivo volto a definire criteri chiari e univoci in materia di sospensione delle compensazioni, nell'interesse dei professionisti e cittadini coinvolti, anche al fine di distinguere nettamente le richieste indebite di compensazione da quelle legittime. Ciò al fine di garantire un fisco « amico » dei contribuenti rassicurando gli utenti coin-

volti e dissipando il clima di incertezza e confusione che si è venuto a creare.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA dichiara di accogliere l'invito dell'interrogante e riconosce come in ogni caso l'atto di sindacato ispettivo presentato abbia fornito l'occasione per chiarire gli eventuali dubbi dei contribuenti, e dei commercialisti in particolare.

5-00538 Topo: Dati relativi agli introiti derivanti dall'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge*.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è firmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (PD) ringrazia il Sottosegretario, sottolineando come l'adozione dello *split payment* sia stata una misura, sebbene spesso criticata, molto utile nella lotta all'evasione dell'IVA, grave problema nel nostro Paese. Auspica a nome del Partito Democratico che il Governo voglia agire in continuità con la decisa azione di contrasto all'evasione dell'IVA condotta dall'Esecutivo precedente, sebbene dalle

misure sinora adottate, tale determinazione non emerga chiaramente.

5-00539 Maniero: Esposizione in derivati degli istituti di credito tedeschi.

Alvise MANIERO (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alvise MANIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta esaustiva ed auspica che la verifica da parte della BCE, cui il rappresentante del Governo ha fatto riferimento, proceda in modo puntuale e attento, anche nell'interesse dei cittadini italiani.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-00537 Giacomoni: Criteri per la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle entrate prot. 195385 del 28 agosto 2018 con cui si è data attuazione alla disposizione di cui comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, la menzionata norma prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della citata disposizione.

Al riguardo, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'applicazione di tale procedura, in considerazione dell'estrema genericità dei criteri selettivi indicati nel provvedimento, potrebbe provocare il blocco di tutte le operazioni di compensazione, anziché limitarsi solo a quelle indebite, scoraggiando l'utilizzo di tale istituto da parte dei contribuenti.

Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono al Governo « di assumere iniziative affinché l'Amministrazione Finanziaria provveda con la massima sollecitudine a definire precisamente i suddetti criteri, delineando in modo puntuale i profili di

rischio, al fine di non compromettere in alcun modo l'utilizzo legittimo delle compensazioni ».

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate, osserva che la *ratio* della disposizione in base alla quale è stato emanato il citato provvedimento del 28 agosto 2018 è proprio quella di contrastare l'indebitato utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l'azione dell'Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo. In altri termini, saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.

I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione.

In ogni caso, ove la procedura dovesse intercettare operazioni legittime (c.d. falsi positivi), come previsto dal citato provvedimento del 28 agosto 2018, durante il periodo di sospensione il contribuente potrà inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco del modello F24 sospeso.

Pertanto, i contribuenti coinvolti saranno comunque messi in condizione di chiarire la propria posizione e ottenere,

anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del pagamento, senza conseguenze sanzionatorie.

In esito ai risultati che produrrà l'applicazione della nuova procedura, i suddetti parametri saranno progressivamente perfezionati, sia allo scopo di limitare la selezione di falsi positivi, sia per aumentare l'efficacia della procedura stessa.

Infine, è opportuno evidenziare che l'istituto della compensazione rappresenti uno strumento moderno ed efficace per consentire ai contribuenti di utilizzare rapidamente i propri crediti d'imposta. Quindi, la procedura di controllo preventivo che si sta delineando in applicazione delle citate disposizioni intende anche perseguire lo scopo di consolidare lo strumento stesso, evitando abusi.

ALLEGATO 2

5-00538 Topo: Dati relativi agli introiti derivanti dall'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali siano gli incassi annuali derivanti dall'applicazione dei meccanismi anti-frode dello *split payment* e del *reverse charge*. Ciò dopo aver essi stessi evidenziato come le stime riportate dell'Agenzia delle entrate pubblicate nella « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anno 2017 »

mostrino una riduzione del *gap* IVA pari a 2,5 miliardi di euro nel 2015 e un ulteriore miliardo nel 2016, per un effetto complessivo sui flussi di cassa nel biennio 2015-2016 pari a circa 3,5 miliardi di euro.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dagli uffici competenti, si riportano nella Tabella di seguito gli incassi derivanti dallo *split payment* per gli anni 2015-2018:

VERSAMENTI PA DA SPLIT PAYMENT				
	2015	2016	2017	2018
	gen-dic	gen-dic	gen-dic	gen-lug
Cassa	6.410	10.162	11.031	6.256
Competenza	7.258	10.597	11.062	6.726

* importi espressi in milioni di euro

ALLEGATO 3

5-00539 Maniero: Esposizione in derivati degli istituti di credito tedeschi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento all'atto parlamentare in oggetto, concernente, tra l'altro, l'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati e il relativo rischio. In particolare, l'interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze « se sia stata quantificata l'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati, se la medesima esposizione sia stata oggetto di valutazione nei c.d. *stress test* e qualora a seguito dell'analisi le banche tedesche si trovassero in una posizione di *failing or likely to fall* quali misure di competenza, anche in sede UE, intende adottare al fine di indurre le banche tedesche a ridurre i rischi assunti ».

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che, relativamente alla quantificazione dell'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati in ambito europeo, a fine 2017 il valore nozionale dei derivati, negoziati sui mercati OTC (*over the counter*) per le principali banche del continente, è pari a 214 mila miliardi di euro circa. Nell'ambito delle 35 Istituzioni facenti parte del campione oggetto di analisi dell'EBA – *European Banking Authority*, per l'identificazione delle banche di rilevanza sistemica a livello globale, le 5 banche tedesche (Bayer LB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW), con una esposizione complessiva pari a circa 50 mila miliardi di euro, rappresentano il 23,3 per cento del totale.

Si osserva inoltre che, sulla base delle informazioni riportate sul sito della Bundesbank, a fine 2017 il valore nozionale degli strumenti derivati in portafoglio relativo a tutte le banche tedesche (escluse, in questo

caso, le filiazioni estere) era pari a circa 45 mila miliardi di euro e il valore di mercato a circa 800 miliardi di euro.

In merito alla valutazione di tali esposizioni nell'ambito dei cosiddetti *stress test* si fa presente che tutti gli strumenti finanziari valutati al *fair value*, inclusi i derivati, rientrano nel perimetro di applicazione dell'esercizio di *stress test* europeo in corso. Alle banche partecipanti all'esercizio è richiesto di quantificare, sul portafoglio finanziario esistente al 31 dicembre 2017, le perdite di valore che derivano dall'applicazione di scenari ipotetici di variazione di parametri di mercato (ad es. tassi di interesse, cambio, *equity*, *commodities*) tenendo anche conto della complessità dei prodotti finanziari e il rischio connesso all'eventuale default delle controparti.

Con riferimento all'ultimo punto posto dagli interroganti, si precisa che la BCE, nel suo ruolo di supervisore diretto di banche significative nell'area dell'euro, è responsabile della valutazione della « probabilità di fallimento » di una banca. Una volta che la BCE dichiara che una banca fallisce o è probabile che fallisca, il *Single Resolution Board* (Comitato di risoluzione unica) valuta poi se la medesima banca soddisfi le restanti condizioni per la risoluzione.

In merito alla eventuale richiesta di informazioni alla BCE, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, il Governo si riserva di valutarne l'opportunità e si impegna ad attivarsi ad assumere anche nelle sedi europee, per quanto di competenza, ogni utile iniziativa in proposito.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	52
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di sport.	
5-00540 Fusacchia e Caiata: Sulla regolamentazione del semiprofessionismo nelle squadre di Lega Pro.	
5-00541 Belotti: Sulla crisi finanziaria di squadre di calcio professionistico e dilettantistico ...	52
5-00542 Mollicone e Frassinetti: Sull'ammodernamento di strutture e impianti sportivi ...	53
5-00543 Marin ed altri: Sul mancato sostegno del Governo ad una candidatura italiana ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026	54
5-00544 Rossi e altri: Sulla realizzazione di progetti già avviati per la riqualificazione delle periferie	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di sport.

5-00540 Fusacchia e Caiata: Sulla regolamentazione del semiprofessionismo nelle squadre di Lega Pro.

5-00541 Belotti: Sulla crisi finanziaria di squadre di calcio professionistico e dilettantistico.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Salvatore CAIATA (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione di cui è firmatario.

Daniele BELOTTI (Lega) illustra l'interrogazione di cui è firmatario.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI, rispondendo all'interrogazione,

dopo aver sottolineato che la realtà delle squadre di calcio ha due dimensioni, una sociale e una economica, assicura che il Governo, come autorità vigilante, è deciso a tutelare entrambe, ovvero non solo quella legata al calcio come patrimonio delle comunità, ma anche quella degli operatori economici privati, che vogliono vedere tutelati i loro legittimi interessi privati e che si aspettano giustizia e correttezza di comportamenti.

Quanto alla Lega Pro, ritiene si debba innanzitutto prendere atto che essa oggi è a tutti gli effetti professionistica: ci sono, infatti, circa 2.953 lavoratori dipendenti di società di Lega Pro, con un reddito medio di 22 mila euro. Ciò posto, il Governo intende riflettere sull'effettiva aderenza della legge n. 91 del 1981 alla situazione attuale, per capire se non si debba rivederla per creare un sistema più compatibile con tale situazione e più aderente alla realtà, per esempio prevedendo forme di contrattualizzazione non professionistica e di tipo semplificato, oltre a una forma di campionato diversa da quella attuale, che non è in grado di mantenersi.

Ricorda che, se il mondo sportivo è autonomo e spetta alle federazioni e al CONI stabilire cosa è professionistico e cosa non lo è, al Governo spetta però di vigilare. Ritiene che il Governo abbia uno spazio di manovra che si situa al confine tra l'intervento normativo e la *moral suasion* e che certamente dovrebbe intervenire con legge solo in ultima istanza, quando le cose non funzionano: è tuttavia questo il caso, visto che è in atto un rimpallo di sentenze tra organi anche giurisdizionali. L'intenzione del Governo è quindi di intervenire, se possibile già nell'ambito del decreto-legge in via di adozione su sicurezza e immigrazione, secondo due idee direttive: primo che i bilanci delle società devono essere redatti correttamente e certificati; secondo che la giustizia sportiva deve essere celere, autonoma e indipendente, quel che però finora non ha dato prova di essere.

Conclude, riferendo di aver invitato il CONI a promuovere rapidamente un'autoriforma del sistema e annunciando che

la stessa dovrebbe essere presentata a brevissimo termine. Se non si arriverà a un'autoriforma, il Governo si riserva di intervenire per via normativa.

Salvatore CAIATA (Misto-MAIE), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo sia stata esauriente e manifesta la speranza che l'impegno del sottosegretario Giorgetti possa rappresentare un motivo di buon auspicio per il mondo del calcio nel prossimo futuro, specialmente in termini di tutela sociale e dell'identità culturale di tante comunità, nonché degli interessi economici di molti soggetti che quelle comunità vogliono sostenere, senza intenti speculativi.

Daniele BELOTTI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto e auspica un maggiore coinvolgimento, all'interno dei consigli di amministrazione, della componente delle tifoserie, autentico patrimonio delle società calcistiche, per controllare il comportamento di certi presidenti che non fanno sport ma speculazione. Conclude annunciando la presentazione di una proposta di legge che preveda appunto la presenza di rappresentanti delle tifoserie all'interno dei consigli di amministrazione, con funzioni di controllo.

5-00542 Mollicone e Frassinetti: Sull'ammodernamento di strutture e impianti sportivi.

Federico MOLLICONE (FdI) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI, rispondendo all'interrogazione, comunica che è stato avviato dal CONI un censimento ricognitivo a livello nazionale degli impianti sportivi. In proposito specifica che nel 2015 è stata completata la ricognizione nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Toscana; nel 2016 è stato effettuato il censimento nella città di Roma e, nel 2017, sono iniziate le rilevazioni in Liguria, Lombardia, Lazio, Umbria, Marche e Basilicata; le prossime regioni che saranno interessate dal pro-

gramma ricognitivo sono Puglia e Veneto e l'obiettivo è di terminare l'iter di raccolta dei dati nel 2020. Si tratta di un programma ambizioso, che, oltre al censimento di tutta l'impiantistica esistente, sia pubblica sia privata, prevede un'analisi del livello della domanda di sport in relazione all'offerta esistente. Sottolinea che si tratta di un'impresa difficile perché i tempi di risposta al censimento degli enti pubblici, dei soggetti privati e degli enti *no-profit*, come oratori e parrocchie, sono diversi, e a volte lunghi. A parte questo, comunica che il Governo ha avviato un'interlocuzione con il presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi, per promuovere il co-finanziamento delle opere, ritenendo che sia giusto finanziare con risorse pubbliche solo impianti che la parte privata dimostra, mettendoci risorse, di ritenere utili. In proposito, specifica che si sta lavorando perché il Credito sportivo apra un'apposita linea di credito per finanziare la quota non coperta dai contributi statali.

Federico MOLLICONE (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto per i dati relativi al censimento. Quanto al credito sportivo, teme che il cofinanziamento pubblico-privato di cui ha parlato il sottosegretario possa costituire una barriera per le imprese sportive. Conclude assicurando che seguirà con attenzione gli sviluppi del progetto.

5-00543 Marin ed altri: Sul mancato sostegno del Governo ad una candidatura italiana ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

Marco MARIN (FI) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI, rispondendo all'interrogazione, assicura che il Governo ha esaminato il *dossier* relativo alla candidatura italiana con autentico spirito olimpico, sforzandosi di promuovere il necessario entusiasmo e spirito di squadra per una sfida così importante, cercando di evitare di

dividere il Paese e di arrivare invece a una candidatura condivisa con caratteristiche di sostenibilità ambientale e costi contenuti. Si rammarica che ciò non sia stato possibile, per ragioni ormai ampiamente note. Chiarisce che non c'è al momento una proposta ufficiale di candidatura «a due punte», ma solo un proposito annunciato in tal senso. Manca ancora l'auspicato coordinamento, in mancanza del quale tutte le candidature avranno il sostegno del Governo, ma non in termini economici, e dovranno dimostrare di poter sopperire autonomamente a tutte le esigenze organizzative e strutturali. In sostanza, il Governo è favorevole alla candidatura italiana, ma finché le proposte saranno divisive, non ne appoggerà nessuna dal punto di vista finanziario, e ciascuna dovrà dimostrare di poter essere autonoma sotto questo aspetto.

Marco MARIN (FI), replicando, sottolinea che la questione travalica i confini di un comune o di un territorio: è una questione che interessa tutto il Paese, perché la candidatura per ospitare le Olimpiadi è una sfida di carattere mondiale, che avviene quindi davanti al mondo intero. Ritiene indispensabile uno sforzo per dimostrare che il Paese è capace di sostenere una candidatura e di ospitare un evento di questa portata, come lo è stato in passato. Invita quindi il Governo a darsi da fare, ricordando che la cifra che il Governo intendeva assegnare a sostegno della candidatura italiana consisteva in circa 380 milioni, a fronte dei quali il finanziamento del CIO ammonterebbe a un miliardo di euro. Dopo aver quindi evidenziato che la ferita per la rinuncia di Roma alla candidatura a sede dei giochi olimpici è ancora aperta e che la buona volontà di alcune regioni e comuni di candidarsi per i giochi invernali avrebbe potuto in parte sanarla, rimarca che il Governo non può far mancare il sostegno economico a una sfida sportiva così importante: sarebbe la prima volta.

5-00544 Rossi e altri: Sulla realizzazione di progetti già avviati per la riqualificazione delle periferie.

Andrea ROSSI (PD) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI risponde all'interrogazione precisando che i 100 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2018 non sono gestiti direttamente dal Governo, ma dal CONI, che ha recentemente trasmesso una graduatoria degli interventi, che sarà oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di adozione nella prossima settimana. Chiarisce che la destinazione dell'ulteriore finanziamento di 75 milioni ha avuto un percorso più difficile a causa dell'incostituzionalità delle norme recanti le relative coperture finanziarie: incostituzionalità nel frattempo dichiarata dalla Corte costituzionale in ragione della mancanza della necessaria preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Governo ha tuttavia chiesto al

CONI di far ripartire il finanziamento per gli interventi più piccoli, mentre sta lavorando a una soluzione per sbloccare le risorse. Annuncia quindi che il nuovo bando per le periferie verrà emanato quanto prima.

Andrea ROSSI (PD), replicando, prende atto dell'impegno del Governo a mantenere e garantire la disponibilità dei fondi in bilancio, sottolineando che si tratta di risorse che darebbero ossigeno a quelle 550 realtà che hanno presentato progetti e ottenuto garanzie di finanziamento. Auspica che il Governo dia un'immediata risposta alle legittime aspettative di chi ha effettuato investimenti che, seppur di esigua entità, costituiscono un notevole sforzo per comunità molto piccole che hanno fatto affidamento su quei contributi.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) .	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	61

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Alessio BUTTI, *presidente*, in ragione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Alessio BUTTI, *presidente*, in ragione dell'imminente avvio dei lavori in Assem-

blea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, riferisce alla Commissione – ai fini del prescritto parere alla III Commissione – sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Ricorda che il Protocollo di Cartagena, in vigore dall'11 settembre 2003, in attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Questo trattato internazionale stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sul-

l'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana.

L'articolo 27 del Protocollo di Cartagena prevedeva che fosse avviato, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, un processo formale per l'elaborazione di norme e procedure internazionali sulla responsabilità e sui risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Il processo negoziale previsto da tale articolo – durato in realtà più dei previsti quattro anni – ha portato all'adozione il 15 ottobre 2010 del testo in esame, firmato dall'Unione europea l'11 maggio e dall'Italia il 14 giugno 2011.

Segnala che, nella XVII Legislatura, un analogo disegno di legge era stato approvato dall'Assemblea della Camera (seduta del 26 settembre 2017) e trasmesso al Senato, che non ne aveva concluso l'iter. Nell'esame del testo in sede consultiva la VIII Commissione aveva reso un parere favorevole.

Passando ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, fa presente che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli.

L'articolo 1 individua l'obiettivo di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni determinati da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Secondo la relazione introduttiva al provvedimento, l'adozione del Protocollo addizionale va vista, da un lato, quale atto di prevenzione del danno e, dall'altro lato, quale ulteriore misura volta a far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso infatti favorirebbe la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno.

Al riguardo, la probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno è valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero con l'ausilio della *biosafety clearing house* (camera di compensazione per la biosicurezza, di cui all'articolo 20 del citato Protocollo di Cartagena,) che funge da Centro di scambio informazioni sulla biosicurezza per agevolare la condivisione delle informazioni scientifiche, tecniche, ecologiche e giuridiche e assistere le Parti.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare definisce il termine « danno » come effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

Al riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'esercizio di funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente sono assegnati al Ministero dell'Ambiente dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e che, pertanto, ad esso spetta, in ultima analisi, il ruolo di « autorità competente », per osservare e misurare su basi scientifiche gli effetti negativi sulla biodiversità.

L'articolo 3 individua, come ambito di applicazione, i danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente o all'impiego confinato.

L'articolo 4 demanda al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente – il Ministero dell'ambiente (per quanto riguarda il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) e il Ministero della salute (per quanto riguarda gli usi confinati di microorganismi geneticamente modificati) – e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.

Nel recepire l'articolo 5 e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile.

Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, che correda il disegno di legge, si evidenzia che gli strumenti necessari allo scopo sono già presenti nell'ordinamento interno, a seguito della trasposizione della direttiva 2004/35/CE avvenuta con il codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Gli articoli 304 e 305 del citato decreto legislativo stabiliscono specifici obblighi di comunicazione e attribuiscono al Ministro dell'ambiente poteri sanzionatori e di intervento diretto se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti, oltre alla facoltà di emanare un'apposita ordinanza con la quale si ingiunge a coloro che, a seguito di istruttoria, siano risultati responsabili dell'evento dannoso, di prendere le misure di ripristino ambientale necessarie.

Ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, le Parti possono prevedere esenzioni in casi specifici (eventi bellici, agitazioni sociali, casi fortuiti o di forza maggiore) o limiti temporali e finanziari per le misure risarcitorie. Anche tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 303. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del

Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 11, il protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli stessi per atti illeciti a livello internazionale.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Come previsto dagli articoli 14 e 15, gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo. Segnalo che la Conferenza delle Parti verifica regolarmente l'attuazione del protocollo – adottando le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla – e ne riesamina l'efficacia con cadenza quinquennale (articolo 13).

Mentre l'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne

la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento – pari a circa 250 mila euro annui – mentre l'articolo 4 contiene le disposizioni relativi all'entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato il 27 novembre 2003.

Ricorda preliminarmente che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 4475), approvato dalla Camera dei Deputati il 22 novembre 2017, non ha concluso il proprio *iter* al Senato a causa della conclusione della legislatura. Nell'esame del testo in sede consultiva la VIII Commissione aveva reso un parere favorevole.

Il provvedimento ha come obiettivo la limitazione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo attraverso la creazione di una zona pilota.

Riepiloga quindi brevemente i passaggi che hanno portato alla nascita e alla sigla dell'Accordo, ricordando che nel 1970, in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione Internazionale per l'Esplorazione Scientifica del Mediterraneo (CIESM), il Principe Ranieri III di Monaco propose la creazione di una zona pilota che potesse diventare un laboratorio d'idee per la tutela dell'ambiente marino nel Mar Mediterraneo, attraverso azioni comuni. L'iniziativa fu accolta con favore dai governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE (l'Accordo prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che, allora, ne delimitavano il campo d'azione: Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est).

Pochi mesi prima, il 16 febbraio 1976 i tre paesi avevano sottoscritto la Convenzione di Barcellona, strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP), che peraltro raccomanda l'istituzione di accordi subregionali. In occasione della ratifica del Piano d'Azione (dall'Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 743) la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia a La Spezia, più precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle suddivisioni amministrative dei singoli Stati, in particolare facendo sì che l'intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria fosse incluso nel perimetro dell'Accordo.

Ancora, nel 1993 l'Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze in alto mare, in quanto è stato adottato un Piano di intervento per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo (RAMOGEPOL). La zona di applicazione del piano si estende dalla foce del Rodano, ad ovest, al faro di Capo d'Anzio ad est, comprendendo Sardegna e Corsica.

Fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica del testo emendato nel novembre 2003.

Segnala quindi i principali elementi di novità ossia il possibile l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE; l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, ma anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità; la struttura funzionale composta da una Commissione, un Comitato Tecnico, gruppi di lavoro e un Segretariato.

Passando ad una sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'Accordo RAMOGE emendato si compone di un preambolo ed 14 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione RAMOGE, che si compone delle delegazioni dei tre governi.

L'articolo 2 consente l'estensione della zona RAMOGE, anche su iniziativa della Commissione, salvo obiezione di una delle Parti entro i tre mesi successivi.

Gli articoli 3, 4 e 5 affidano alla Commissione RAMOGE la missione di promuovere una più stretta collaborazione tra le Parti e ne indicano i compiti (principalmente di studio, di condivisione delle informazioni, di aggiornamento del Piano RAMOGEPol di coordinamento con gli organismi internazionali, nonché di formulazione di raccomandazioni alle Parti, che, da parte loro presentano alla Commissione un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni).

I successivi articoli disciplinano l'attività della Commissione e, in particolare: il Comitato tecnico composto da esperti in materia di protezione delle acque (articolo 6); la presidenza, che è affidata per due anni consecutivi al capo di ciascuna delle tre delegazioni (articolo 7); le riunioni con cadenza tendenzialmente annuale (articolo 8); le deliberazioni, da adottare all'unanimità delle delegazioni (articolo 9); il regolamento interno (articolo 10); il Comitato direttivo (articolo 11); le spese di rappresentanza (articolo 12); la figura del Segretariato permanente (articolo 13).

L'articolo 14 infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli, di cui i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Italo-franco-monegasco. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, prevede l'entrata in vigore della legge.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 « della Val Trebbia », con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro.

5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta « Variante della Trezzina ».

5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407 « Basentana ».

5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1123 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

valutato positivamente il duplice obiettivo del Protocollo addizionale, volto

sia ad introdurre strumenti di prevenzione sia a statuire l'impegno degli Stati aderenti ad adottare misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che si producano effetti negativi e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1125 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;

valutata favorevolmente la previsione di meccanismi semplificati di allarga-

mento ulteriore della zona RAMOGE nonché l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, ma anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FS italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).	64
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> (<i>Deliberazione</i>)	64
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	70
Sull'ordine dei lavori	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 settembre 2018.

Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FS italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*. (*Deliberazione*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è finaliz-

zata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 marzo 2019 e si svolgerà sulla base del programma definito (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Arianna SPESSOTTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (A.G. 46).

Il contratto di programma, parte investimenti è lo strumento che individua gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastrut-

tura ferroviaria, definendo, in particolare, gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. Lo schema di contratto di programma 2017-2021, parte investimenti è stato assegnato l'11 settembre 2018, ed il termine per l'espressione del parere, in base all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993, è di 30 giorni dalla data di assegnazione (quindi l'11 ottobre 2018).

La struttura del contratto di programma è abbastanza diversa rispetto a quella dei precedenti documenti esaminati da questa Commissione nella scorsa legislatura.

Lo schema all'esame contiene, infatti, non soltanto gli investimenti in essere nel periodo di vigenza del contratto ma anche quelli afferenti ad un piano di investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni) nonché, in un'apposita sezione, l'indicazione delle opere in programma la cui progettazione avrà inizio « oltre piano » (ossia oltre il 2026).

Ciò consente una visione di più ampio respiro dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, favorendo un'analisi più dettagliata delle diverse priorità di intervento. Inoltre sono presenti, per la prima volta, dieci appendici al contratto che forniscono una rilevante mole di informazioni dettagliate sugli interventi oggetto del contratto.

La nuova struttura del contratto dipende dalle richieste formulate dal CIPE in sede di approvazione dell'aggiornamento 2015, dell'aggiornamento 2016 del contratto oltre che dal parere reso sullo schema il 7 agosto 2017. Hanno contribuito a incidere sulla formulazione del contratto anche il pronunciamento della Corte dei conti e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Lo schema di contratto è accompagnato da una relazione informativa e da una sintesi delle principali variazioni predisposte dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Contiene poi un'articolata premessa nella quale sono riportate le disposizioni

normative e gli atti che hanno avuto incidenza sul contenuto del contratto di programma e successivamente le variazioni al quadro finanziario. Seguono gli articoli del Contratto di programma, le tavole di sintesi, le tabelle, l'allegato contenente la relazione informativa redatta da Rete ferroviaria italiana, cui si accompagnano 10 appendici e un annesso. Tra le appendici segnala all'attenzione dei colleghi l'appendice 5, nella quale sono riportate sintetiche schede descrittive dei singoli progetti e programmi, il quadro finanziario, l'evoluzione dei costi e delle coperture, lo stato di avanzamento del progetto e i benefici associati all'intervento. Assai interessanti anche l'appendice 7, che indica la destinazione specifica delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, e l'appendice 10 che fornisce una visione degli investimenti ferroviari secondo una ripartizione territoriale.

Esaminando sinteticamente l'articolato, segnala che l'articolo 1 reca l'oggetto e la struttura del contratto. In particolare, prevede che formi oggetto del contratto: la realizzazione di investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, il miglioramento della qualità dei servizi e l'*upgrading* dei livelli di sicurezza al fine di ottemperare ad innovazioni normative e tecnologiche; le modalità di finanziamento delle suddette attività. La disposizione specifica che anche le Tavole di sintesi le Tabelle e la Relazione informativa allegata costituiscono parte integrante del Contratto e vincolano le parti. L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 dispone che il contratto abbia validità a decorrere dalla sottoscrizione e che la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nelle more della sottoscrizione del successivo contratto, la società si impegna, su richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai medesimi patti e condizioni del Contratto, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi. Fino all'entrata in

vigore del nuovo contratto dovranno essere assicurati i trasferimenti di risorse relativi alle opere di cui alla sezione 1 (ossia le opere in corso) Su richiesta di ciascuna Parte contrattuale, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, le Parti provvederanno alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento, d'intesa tra le parti e con il MEF, per tener conto di interventi legislativi che abbiano impatto sui contenuti sostanziali del contratto. A questo proposito ricorda che il decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 15, comma 1-*bis*) ha limitato il parere parlamentare ai soli aggiornamenti dei contratti di programma che contengano modifiche sostanziali. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

L'articolo 4 individua analiticamente gli obblighi gravanti sul Gestore, volti sostanzialmente a prevedere la puntuale attuazione dei piani di potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, secondo quanto previsto nel contratto, nonché una serie di obblighi di monitoraggio, di collaborazione e informativi nei confronti del Ministero e del CIPE. L'articolo 5 descrive dettagliatamente le fonti di finanziamento del Contratto di programma precisando in particolare che le risorse siano a carico degli appositi capitoli del bilancio dello Stato, dei programmi di finanziamento dell'Unione europea (FESR e CEF), nonché dei bilanci di da regioni ed enti locali (tali dati sono riportati nella Tavola 2, riportata a pag. 29). L'articolo descrive anche la documentazione che il gestore dell'infrastruttura deve trasmettere al MIT e al MEF, con riferimento all'avanzamento degli interventi e all'eventuale scostamento tra interventi eseguiti e pagamenti ricevuti. La disposizione regola altresì l'ipotesi (opposta alla precedente) nella quale l'ammontare dei pagamenti effettuati a beneficio del gestore dell'infrastruttura sia superiore rispetto al valore delle contabilizzazioni corrispon-

denti all'avanzamento progressivo dei lavori. Le risorse di cui alla tavola 2 sono garantite al gestore anche nel periodo di eventuale *vacatio* contrattuale in attesa dell'entrata in vigore del nuovo contratto. L'articolo 6 riconosce al Gestore la facoltà di realizzare tutte le modificazioni del proprio assetto organizzativo interno e di stipulare accordi aggiuntivi al contratto con regioni e/o con enti territoriali, dandone, entro sessanta giorni puntuale informazione al MIT per la sua preventiva autorizzazione, rilasciata ai soli fini della verifica dell'assenza di effetti negativi sul contratto. È inoltre ammessa la possibilità per Rete ferroviaria italiana di concludere accordi con regioni e gestori delle linee ferroviarie regionali per realizzare interventi di potenziamento e sviluppo delle citate linee ovvero per disporre il subentro nella gestione delle stesse a favore della medesima società RFI, definendo gli oneri contrattuali e le relative coperture.

L'articolo 7 disciplina i poteri e i compiti del concedente, sancendo che il Ministero esercita tutte le attività necessarie a verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti al Gestore dal contratto, in particolare i gradi di conformità alla programmazione e lo stato della progettazione e/o dei lavori. L'articolo 8 dispone in merito alla procedura di valutazione delle *performance* del Gestore e alle relative penalità. La metodologia di calcolo delle *performance* è indicata nell'appendice n. 9. La misurazione è effettuata sulla base di un paniere costituito da tutti i progetti di investimento rilevanti, articolati per tipologia omogenea, per i quali è già stata approvata la progettazione definitiva. Sono rappresentati gli indicatori nonché la formula da applicare per l'effettuazione della misurazione. Le sanzioni previste sono comprese tra l'1 e il 2 per cento della produzione annua obiettivo dell'intervento, a seconda dell'entità dello scostamento (tra il 15 e il 30 per cento, tra il 30 e il 50 per cento ovvero oltre il 50 per cento), non incidono sulla dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'intervento medesimo e, nel complesso, non possono superare l'importo di due milioni di euro

per anno. L'articolo 9 concerne le modalità di irrogazione delle sanzioni mentre l'articolo 10, aggiunto a seguito dell'intervento dalla Corte dei conti, disciplina la clausola risolutiva espressa. L'articolo 11 prevede l'obbligo di vigilanza da parte del MIT stabilendo che anche sulla base dei dati del monitoraggio e della rendicontazione il Ministro possa effettuare attività di audit documentali sugli interventi e sui livelli di qualità oggetto del contratto, nonché verifiche, ispezioni e controlli diretti e indiretti sull'attività del gestore. L'articolo 12 dispone la cessata efficacia di ogni disposizione riguardante la gestione degli investimenti contenuta nei precedenti contratti di programma e nei loro addenda, in vigore fra le parti anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto in oggetto, fatte salve, in ogni caso, le autorizzazioni di spesa e i crediti del Gestore nei confronti dello Stato. L'articolo 13 concerne le comunicazioni tra le parti mentre l'articolo 14 individua la legge applicabile al contratto e il foro competente.

Sotto il profilo del contenuto, lo schema prevede nuovi finanziamenti contrattualizzati, per un importo pari a 13.925 milioni di euro, cui vanno sottratti definanziamenti per 666 milioni di euro. Pertanto si registra un saldo incrementale nel contratto pari a circa 13.259 milioni di euro.

Il valore del portafoglio dei progetti del Contratto di Programma 2017-2021 è pari a 65,958 miliardi di euro. Le opere ultimate prima dell'entrata in vigore di tale contratto sono pari a 60,669 miliardi di euro. I fabbisogni finanziari indicati per il periodo di vigenza del contratto di programma sono pari a circa 35 miliardi di euro, oltre la metà delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere. Con riferimento al piano decennale, il fabbisogno stimato per il quinquennio 2022 – 2026 è pari a 42 miliardi di euro. Con riferimento invece alle opere in programma per il periodo successivo al 2026, inserite nella parte programmatica del piano si stima un fabbisogno di 59 miliardi di euro.

Passando all'esame delle fonti di finanziamento dalle quali deriva l'incremento di risorse per il quinquennio, rilevano, in ordine di importo: il Fondo istituito ai sensi degli articoli 1, commi 140-142, della legge di bilancio 2017 da cui provengono 9.860 milioni di euro (di cui 471 per il pagamento di oneri di ammortamento); le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con le delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016 da cui provengono 2.289 milioni di euro (assegnati alla « cabina di regia » per 1.854,4 milioni di euro e ai patti per il sud per 430 milioni di euro); quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha assegnato 720 milioni di euro per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge della rete; i programmi europei di cui ai PON 2007-2013 e 2014-2020 con i quali sono stati assegnati 477 milioni di euro (principalmente diretti a finanziare gli interventi sulla tratta Napoli-Bari e su quella Messina-Catania-Palermo), del Piano azione e coesione connesso al PON 2014-2020 per 141 milioni di euro nonché dei fondi CEF per 50 milioni di euro; le risorse destinate dalla legge di bilancio 2017 per la linea ferroviaria Ferrandina-Matera per 210 milioni di euro. Le ulteriori risorse derivano dalla riassegnazione dei fondi CIPE originariamente previsti per la realizzazione della circonvallazione di Trento alla parziale copertura del sesto lotto costruttivo del tunnel del Brennero (70 milioni di euro), dall'attribuzione di fondi originariamente destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014 e non attribuite alle imprese ferroviarie, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2017 (49 milioni di euro) e da nuove intese con enti locali (o altro) per 59 milioni di euro.

Quanto ai definanziamenti (pari, come detto, a 666 milioni di euro complessivi), la principale riduzione è riconducibile all'intervento sul capitolo 7122, sul secondo piano di gestione, per 375 milioni di euro. Ulteriori 147 milioni di euro derivano da riduzioni di risorse europee.

Con riferimento ai singoli ambiti di intervento, si evidenzia di seguito la suddivisione degli interventi per classi tipologiche.

La classe A01 concerne gli interventi per « sicurezza ambiente ed adeguamento ad obblighi di legge » e prevede l'assegnazione di +1.979 milioni di euro a fronte di una riduzione di 21 milioni di euro. La destinazione del significativo incremento delle risorse per questa tipologia di investimenti è, in via principale (per oltre i tre quarti dello stanziamento) destinata a queste cinque tipologie di intervento: il rafforzamento dell'armamento ferroviario (868 milioni di euro di incremento), la soppressione di passaggi a livello (166 milioni di euro di incremento), il miglioramento dell'accessibilità ed adeguamento agli obblighi di legge (165 milioni di euro), l'idrogeologia (155 milioni di euro), i sistemi per il controllo di marcia treno (120 milioni di euro). I definanziamenti sono estremamente modesti ed incidono per 17 milioni di euro sulle prime due tipologie di stanziamento sopra ricordate.

La classe A02 tecnologie per la circolazione e l'efficientamento vede l'attribuzione di ulteriori 689 milioni di euro a fronte di una riduzione di 1 milione di euro. L'incremento ampiamente più significativo per questa tipologia di intervento riguarda l'investimento in tecnologie per la circolazione, al quale sono assegnati approssimativamente i due terzi dell'aumento delle risorse, (453 milioni di euro) e in tecnologie ERMTS (96 milioni di euro).

La classe A03 è relativa alla valorizzazione turistica delle ferrovie minori alla quale sono destinati 36 milioni di euro. Le tratte finanziate nell'ambito del contratto di programma sono le seguenti: Avellino-Rocchetta Sant'Antonio Lacedonia; Palazzone-Paratico; Asciano-Monte Antico; Agrigento-Porto Empedocle, nonché Benevento-Pietrelcina e Campobasso-Termoli. È inoltre previsto un intervento in prossimità del confine francese sulla linea Cuneo-Ventimiglia volto a consentire ai treni francesi di raggiungere il confine (Limone Piemonte e Olivetta). Con riferimento a

questa tipologia di interventi il costo totale delle opere è pari a 235 milioni di euro mentre il fabbisogno finanziario nel quinquennio è pari a 80 milioni di euro.

La classe A04, valorizzazione delle reti regionali, vede un incremento delle risorse assegnate di 1.371 milioni di euro a fronte di una riduzione di 55 milioni di euro. Con riferimento al finanziamento di interventi su reti regionali, le ulteriori risorse assegnate sono principalmente dirette a finanziare la prima fase del raddoppio della tratta Codogno-Cremona-Mantova (assegnati 334 milioni di euro), l'elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento delle linee Salerno-Mercato San Severino-Benevento e Mercato San Severino-Codola-Sarno (230 milioni di euro) nonché gli interventi sulle tratte ferroviarie Empoli-Siena (85 milioni di euro), per il ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo (74 milioni di euro), per l'elettrificazione della linea Trento-Bassano (59 milioni di euro) e per la penetrazione urbana nella città di Manfredonia (50 milioni di euro). A tali interventi si aggiungono risorse per *l'upgrading* infrastrutturale e tecnologico dei vari bacini geografici (complessivamente 270 milioni di euro di cui 90 per il bacino sud e isole, 80 milioni di euro per il bacino centro, 24 milioni per il bacino nord-ovest e 76 milioni per il bacino nord est). Le riduzioni di risorse riguardano per 29 milioni di euro la messa in sicurezza della linea Cuneo-Ventimiglia il cui finanziamento (ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014) è stato attribuito alla regione Piemonte e non a Rete ferroviaria italiana. Si registra anche una rimodulazione per 20 milioni di euro per l'ammodernamento delle tratte ferroviarie siciliane.

La classe A05 concerne i programmi per le città metropolitane e vede un incremento di 1.028 milioni di euro a fronte di una riduzione di 143 milioni di euro. I più importanti incrementi delle risorse riguardano il potenziamento dell'intermodalità (245 milioni di euro) e in particolare il piano stazioni (225 milioni dei citati 245). Sotto il profilo degli interventi localizzati è invece assai rilevante l'assegnazione di 235 milioni di euro per la siste-

mazione del nodo di Catania. Incrementi di risorse concernono anche il nodo di Firenze (100 milioni di euro), Milano (75 milioni di euro), Napoli (71 milioni di euro), Genova (61 milioni di euro), Roma (39 milioni di euro), Venezia (29 milioni di euro), Bologna (25 milioni di euro). Le rimodulazioni concernono il nodo di Bari (173 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro di riduzioni), il nodo di Palermo (29 milioni di euro), la tratta Fiumetorto-Castelbuono della linea Messina-Palermo (25 milioni di euro). Viene inoltre ridotta l'assegnazione di risorse per *l'upgrading* del nodo di Roma (22 milioni di euro).

La classe A06 programma porti e interporti – ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete vede un incremento di 219 milioni di euro. Oltre a 130 milioni di euro destinati in via generale all'infrastrutturazione di porti e terminali, le risorse sono destinate per 25 milioni di euro al nodo intermodale di Brindisi e per un identico importo allo scalo merci Bari Lamasinata. Al porto di Trieste sono destinati finanziamenti per interventi per 17 milioni di euro, 13 milioni di euro concernono lo scalo Torino Orbassano e 10 milioni di euro il terminale Rivalta Scrivia.

La Classe A07, programma aeroporti – accessibilità su ferro prevede l'assegnazione di ulteriori risorse per 481 milioni di euro. Le risorse aggiuntive sono quasi integralmente destinate a finanziare l'accesso ferroviario all'aeroporto di Venezia (411 milioni di euro). Le ulteriori risorse aggiuntive finanziano gli interventi concernenti il collegamento con l'aeroporto di Genova (68 milioni di euro). Due milioni di euro sono infine destinati al collegamento ferroviario con l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Per la classe A08, direttrici di interesse nazionale si registrano nuove risorse per 5.458 milioni di euro a fronte di una riduzione di 444 milioni di euro. I principali interventi finanziati nell'ambito della presente classe tipologica sono aggregati in ragione delle direttrici alle quali afferiscono. Alla direttrice Liguria Alpi sono attribuiti 226 milioni di euro impu-

tabili al quadruplicamento della Tortona-Voghera (100 milioni di euro), alla velocizzazione della linea Genova-Milano (50 milioni di euro) e all'adeguamento del corridoio TEN-T Reno-Alpi, 1° fase (65 milioni di euro). Sulla direttrice trasversale sono assegnati 110 milioni di euro. Sulla direttrice Venezia-Mestre-Udine sono assegnati 220 milioni di euro, metà dei quali concernono il ripristino della linea dei bivi di Venezia Mestre. Si segnalano anche 35 milioni di euro per la progettazione preliminare dell'*upgrade* della linea storica Trieste-Diva a. Sulla direttrice centrale e tirrenica nord sono assegnati 456 milioni di euro in massima parte diretti all'adeguamento prestazionale del corridoio scandinavo mediterraneo (127 milioni di euro) e all'*upgrading* tecnologico della direttrice (327 milioni di euro). Con riferimento alla direttrice tirrenico-ionica le nuove risorse sono pari a 504 milioni di euro diretti principalmente al completamento del raddoppio ferroviario della linea Bari-Pescara (150 milioni di euro) e all'adeguamento e alla velocizzazione della linea jonica, tratta Sibari-Melito-Porto Salvo (307 milioni di euro). Con riferimento alle trasversali appenniniche sono assegnati 155 milioni di euro diretti principalmente alla realizzazione delle opere prioritarie della linea Roma-Pescara, in particolare il raddoppio della tratta Chieti-Pescara e la velocizzazione della tratta Sulmona-Chieti (126 milioni di euro). Sulla direttrice Napoli-Bari sono assegnati ulteriori 491 milioni di euro, la metà dei quali sono assegnati per il raddoppio della tratta Frasso Telesino-Vitulano (246 milioni di euro). Le rimanenti risorse sono in realtà oggetto di rimodulazioni. Sulla direttrice Salerno-Taranto (+230 milioni di euro) si registra l'inserimento a contratto dei 210 milioni di euro previsti per la realizzazione della tratta Ferrandina-Matera. La quota più rilevante degli incrementi di finanziamento ascrivibili a questa classe di interventi è destinata alla direttrice Napoli-Palermo, per la quale è previsto un incremento di 2 miliardi e 419 milioni di euro in massima parte investita in Sicilia sulle tratte Giam-

pilieri-Fiumefreddo (+1.293 milioni di euro) e sul nuovo collegamento Palermo-Catania (+1.049 milioni di euro). Sono infine destinati 187 milioni di euro alla rete sarda, in massima parte diretti agli interventi sulla linea S. Gavino-Sassari-Olbia, in particolare la variante Bauladu e Bonorva-Torralba (174 milioni di euro). Ulteriori 460 milioni di euro sono destinati a studi e al fondo di salvaguardia.

Non si riscontrano variazioni nella classe A09 sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli.

Passando alla tabella B, relativa alle infrastrutture realizzate per lotti costruttivi non funzionali le nuove risorse assegnate sono pari a 2.661 milioni di euro. Tali risorse sono così distribuite: alla realizzazione del quinto lotto costruttivo del Terzo valico di Giovi sono assegnati 1.550 milioni di euro; alla tratta Brescia-Verona sulla linea AV-AC Milano Verona 607 milioni di euro; al quinto e al sesto lotto costruttivo del nuovo valico del Brennero 504 milioni di euro.

Il respiro strategico nonché il rilievo anche economico del contratto di programma rende indispensabile acquisire elementi informativi adeguati sui contenuti di questo contratto. Sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame in Commissione, provvederà quindi a predisporre la proposta di parere.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame che terrà conto anche degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni e del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni.

Sull'ordine dei lavori.

Davide GARIGLIO (PD) segnala di aver presentato, già da tempo, una richiesta di accesso agli atti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al decreto ministeriale di nomina della commissione di vigilanza istituita presso il medesimo ministero, i cui nomi sono stati annunciati anche dal ministro Toninelli

nel corso della recente audizione presso la Commissione trasporti. Chiede alla presidenza di intervenire affinché il ministero possa evadere tempestivamente tale richiesta.

Alessandro MORELLI, *presidente*, conferma al collega Gariglio la disponibilità della presidenza a farsi portavoce di tale sollecitazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni,
con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione
dei *big data*.****PROGRAMMA**

Il rapido sviluppo delle tecnologie nelle telecomunicazioni apre sempre più di frequente nuovi scenari, nei quali si ampliano le opportunità per i cittadini e per le imprese. Al momento, si profila una nuova fase per l'ecosistema digitale, caratterizzata dalla capacità di raccogliere e scambiare dati e informazioni con una velocità ed una precisione in precedenza non consentite. Al contempo si prospettano nuovi rischi, legati proprio alla accresciuta quantità di dati e informazioni che possono essere raccolti ed elaborati nonché alla sicurezza del loro corretto utilizzo.

L'indagine conoscitiva intende soffermarsi in particolare sugli sviluppi legati al 5G, la quinta generazione di tecnologia delle telecomunicazioni mobili, che consentirà di trasmettere quantità notevolmente superiori di dati in tempi ridottissimi, favorendo anche il decollo dell'*Internet of Things* (IoT), in cui entrano a far parte della rete anche gli oggetti, e aprirà la strada per la convergenza di servizi fissi, mobili e di radiodiffusione. Sarà altresì oggetto di attenzione il tema dell'elettromagnetismo.

Un secondo aspetto che l'indagine intende approfondire riguarda il tema dei cd. *Big Data*, ossia della raccolta ed analisi di elevate quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da fonti diverse, che sono oggetto di trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici o altre tecniche avanzate. I progressi delle tecnologie di comunicazione e l'imponente utilizzo di dispositivi elettronici e dei nuovi e sempre

più variegati strumenti messi a disposizione della rete hanno determinato l'accumulo di vasti insiemi di dati in costante crescita che, una volta elaborati, consentono di tracciare un quadro prima non immaginabile del comportamento umano e dell'intera società.

L'indagine intende analizzare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, da cui possono trarre origine relevantissimi benefici per i cittadini, ad esempio nel campo della sicurezza dei trasporti o per il funzionamento delle città intelligenti, mettendo a fuoco i rischi connessi alla sempre più rapida circolazione dei dati, anche al fine di elaborare proposte.

L'attività dell'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, previamente autorizzati dal Presidente della Camera.

Le audizioni riguarderanno in particolare: rappresentanti del Governo, delle Autorità di garanzia, delle istituzioni europee e degli enti territoriali; operatori ed imprese del settore delle telecomunicazioni; dirigenti e funzionari del Governo competenti in materia; esperti di *cybersecurity*; associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali; associazioni dei consumatori e di tutela dell'ambiente; università, istituti di ricerca ed esperti della materia.

L'indagine si concluderà entro il 31 marzo 2019.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia (Parere alla II Commissione). (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto e Squeri</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Discussione e rinvio</i>)	80
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali	81
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124	81
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia	82
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas	82
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMAR-TINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 791 Salafia.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

La proposta di legge C. 791, così come modificata dalla commissione di merito, è composta da 7 articoli, e reca modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice per ricondurre alla disciplina generale l'azione di classe, attualmente disciplinata dal Codice del consumo. Il testo originario della pro-

posta di legge riproponeva integralmente quello approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. In sintesi, il provvedimento prevede: lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-*bis* (articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*); l'articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato con il quale si liquidano le somme agli aderenti alla classe; l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate; il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello); la disciplina dell'adesione all'azione di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione; l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive; la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite; l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.

In particolare, l'articolo 1, introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis*, denominato, in seguito a una modifica apportata in sede referente « Dei procedimenti collettivi ». Il nuovo articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di « diritti individuali omogenei »; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della « classe », nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di

lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Spetterà ad un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilire i criteri e i requisiti per la suddetta iscrizione. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Se viene presentata un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies*, ottavo comma, del codice di procedura civile.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*bis*, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo ove ha sede il convenuto. Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta. La domanda si propone con ri-

corso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire « all'esito della prima udienza », senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi previsti dal codice del consumo, ovvero un'azione: manifestamente infondata; il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere; l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; carenza del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 30 giorni; analogamente alla vigente normativa, la decisione della Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale delle imprese. Il tribunale deve decidere nel merito con sentenza entro 30 giorni dalla discussione orale della causa.

L'articolo 840-*quater* c.p.c., modificato integralmente in sede referente, disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. L'articolo dispone che decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Il divieto non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. I provvedimenti sono

pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria. Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai suddetti casi, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione. È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui al primo comma.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione di classe, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-*quinquies*). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione (articolo 840-*sexies*). Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-*quinquies*, come integrato in sede referente, definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo tra l'altro che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del

giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza emessa dal tribunale delle imprese che accoglie l'azione di classe (articolo 840-*sexies*) ha natura di accertamento della responsabilità del convenuto (si provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo quando l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione) e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza. Con la sentenza – che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese – vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) dell'aderente o del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti. In sede referente è stata soppressa la previsione che la domanda di adesione interrompe la prescrizione.

La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute – è disciplinata dall'articolo 840-*octies* c.p.c. che prevede il seguente procedimento: entro 120 giorni dalla scadenza del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su

ciascuna domanda depositando memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna posizione individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; Il giudice delegato decide infine con decreto motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto e all'avvocato difensore dell'attore. Con una modifica apportata in sede referente si è stabilito che a favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* c.p.c.). Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* c.p.c.). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene (con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile) quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quinquiesdecies* c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacqui-

stano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. La disposizione, peraltro, consente al Ministro della giustizia, con proprio decreto e in assenza di criteri direttivi, di modificare le percentuali individuate dal legislatore, realizzando di fatto una delegificazione. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Tali criteri possono altresì giustificare una riduzione fino al 50 per cento del compenso premiale spettante al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata).

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. L'articolo 840-*decies* prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. L'articolo 840-

undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente alla classe. Il gravame assume qui la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto – salvo che il tribunale non disponga diversamente in presenza di « gravi e fondati motivi » – e deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. Viene stabilito: che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo

(la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. Con un'integrazione apportata in sede referente si stabilisce che le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

Infine, l'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva. Con l'azione in questione « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. Analoga facoltà è data alle organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 della proposta di legge), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-*quinquies*. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte o del pubblico ministero, alla parte soccombente con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; e di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è

proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis* – peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* – dedicato ai procedimenti collettivi. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

L'articolo 3 modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Si dispone la sanzione anche a per chi – nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.

L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubbli-

cazione in *Gazzetta Ufficiale* per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del codice del consumo.

L'articolo 6 prevede, ai fini di un necessario coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In sede referente, la Commissione di merito ha aggiunto l'articolo 7, rubricato « Disposizioni di coordinamento ». L'articolo integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 – con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile e modifica il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con il nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Catia POLIDORI (FI) presenta, a nome del gruppo di Forza Italia, una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*) che illustra.

Sara MORETTO (PD) non entra nel merito del provvedimento, perché desidera invece stigmatizzare il metodo usato per il suo esame. Ritiene infatti assolutamente irrispettoso verso i componenti della Commissione incardinare l'esame di una proposta di legge, peraltro di grande rilevanza per le competenze della X Commissione, e passare immediatamente al voto sulla proposta di parere del relatore. Pur nella consapevolezza della calendarizzazione

per lunedì prossimo dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, osserva che quella adottata in Commissione è una modalità scorretta di esame che porta a uno strozzamento del dibattito e che denota un atteggiamento arrogante da parte della maggioranza. Per questi motivi preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere del relatore, riservandosi, in futuro, di mettere in atto, in presenza di situazioni analoghe, tutti i meccanismi consentiti all'opposizione dal regolamento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, precisa è suo dovere nell'organizzazione dei lavori in Commissione garantire il rispetto del calendario dell'Assemblea e ricorda in tal senso la prassi costante, verificatasi anche in presenza di maggioranze diverse, di esaminare un provvedimento in sede consultiva in tempi molto stretti. Fa presente che, proprio per venire incontro alle esigenze dei componenti della Commissione, la proposta di parere è stata fatta conoscere anticipatamente in via informale. Desidera altresì sottolineare che non vi è alcuna intenzione della presidenza di strozzare il dibattito, che rimane aperto a coloro che vogliano intervenire nel merito.

Andrea VALLASCAS (M5S) osserva che la concentrazione delle votazioni in Assemblea nella sola seduta odierna poteva permettere ai deputati interessati di seguire i lavori sul provvedimento nella Commissione referente. Sottolinea, altresì, che, come ricordato dalla presidente, proprio per favorire un corretto lavoro da parte della Commissione, è stata anticipata informalmente la sua proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD) nel concordare su quanto affermato dalla deputata Moretto, sottolinea che la posizione del suo gruppo è quella di dare l'indicazione di un corretto metodo che permetta ai deputati della X Commissione di approfondire nella loro Commissione e per le loro competenze il provvedimento. Ri-

corda al deputato Vallascas le posizioni da lui tenute a ruoli invertiti nella scorsa legislatura.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

(Discussione e rinvio).

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la risoluzione in esame, che riveste particolare importanza per gli utenti del servizio elettrico, alla luce di deliberazioni assunte nel 2018 dall’Autorità di regolazione. Ricorda preliminarmente che nelle bollette dell’energia elettrica sono presenti, oltre ai servizi di vendita e di rete, altri oneri generali di sistema, il cui gettito, di natura parafiscale, è finalizzato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, derivati da impegni assunti dal Paese, quali, ad esempio, il sostegno alle fonti rinnovabili e il *bonus* elettrico. Si tratta di una somma complessiva di circa 13-14 miliardi di euro, sulla quale gravano anche le posizioni di morosità dell’utenza. Con una propria decisione l’Autorità garante aveva stabilito che sui gestori gravasse l’eventuale rischio dovuto alla morosità,

ponendo loro in capo la presentazione, per garanzia, di fidejussioni. In seguito a ricorsi da parte dei venditori, con riferimento in particolare alla riscossione degli oneri generali, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che l’Autorità non ha titolo per imporre alle imprese tali sistemi di garanzia. Il risultato è che, in seguito alle richiamate deliberazioni del 2018, le posizioni di morosità vanno a gravare, per gli oneri generali, sugli utenti che pagano correttamente. Chi paga regolarmente si trova quindi a pagare anche per chi non paga. Non si tratta soltanto di una questione di principio ma di un onere di circa due euro per bolletta che complessivamente rappresenta un gravame per le famiglie. Proprio per superare la dicotomia e la contraddizione tra le posizioni dell’Autorità di regolazione e quelle della giustizia amministrativa, si rende necessario un intervento normativo del legislatore che la risoluzione a sua prima firma sollecita. Osserva altresì che tale fase legislativa va accompagnata dal completamento della riforma della bolletta, iniziata nel 2015 e che si sarebbe dovuta completare quest’anno con il passaggio al mercato libero, che è stato però prorogato, anche comprensibilmente, al luglio 2020. La risoluzione intende quindi fornire un indirizzo al Governo per evitare di scaricare i costi delle posizioni morose sugli utenti che pagano regolarmente. Sulla soluzione migliore da adottare ritiene necessario un approfondimento con un ciclo di audizioni.

Tullio PATASSINI (Lega) ringrazia il deputato Benamati per aver posto, con la sua risoluzione, un tema così rilevante all’attenzione della Commissione. Sottolinea infatti come la questione delle bollette rivesta importanza anche per le imprese. Preannuncia che anche il gruppo della Lega sta lavorando alla presentazione di una risoluzione sul medesimo tema. In relazione proprio alla tecnicità della questione, si associa alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, per permettere a tutti i deputati di avere un’adeguata conoscenza del tema.

Angela MASI (M5S) a nome del suo gruppo si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi allo svolgimento di attività conoscitiva sull'atto in discussione, comunica che il termine per l'indicazione di soggetti da ascoltare in audizione è fissato a mercoledì 3 ottobre, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.55.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta rela-

tivamente all'affermazione del rappresentante del Governo circa gli impegni futuri dell'Esecutivo a semplificare la burocrazia a favore delle piccole e medie imprese. Tuttavia, manifesta preoccupazione per l'elevata pressione del fisco sulle aziende italiane.

5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Gianluca BENAMATI (PD), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, finalizzata a porre l'attenzione sul tema del passaggio dal regime di maggior tutela a quello del mercato libero nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Ricorda, al riguardo, che nella scorsa legislatura si era stabilito che tale passaggio fosse condizionato a una serie di adempimenti a carico del Ministro dello sviluppo economico volti a garantire ai consumatori la possibilità di scegliere con consapevolezza le offerte più vantaggiose. Ricorda altresì che nel decreto cosiddetto «milleproroghe» è stata prorogata al 1° luglio 2020 la cessazione del regime di maggior tutela, scelta che non lo aveva scandalizzato, ma che era stata oggetto di un ordine del giorno presentato durante la discussione in Assemblea del predetto decreto, largamente dibattuto nel corso dell'esame del provvedimento. Chiede quindi quali siano gli

intendimenti del Governo sul completamento del percorso di riforma del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica.

Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Apprezza, infatti, l'orientamento manifestato di non modificare la scelta operata dalla citata riforma della scorsa legislatura che prevedeva la cessazione del regime di maggior tutela e il passaggio al regime del mercato libero nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Giudica peraltro doveroso ogni approfondimento volto all'emanazione dei decreti ministeriali necessari per completare la cessazione del regime di maggior tutela a favore di quello del mercato libero, nonché per definire meglio le modalità del passaggio all'albo dei fornitori.

5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia.

Tullio PATASSINI (Lega), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza del *mix* delle fonti rinnovabili e fossili. In particolare, segnala che le fonti rinnovabili costituiscono una importante occasione per lo sviluppo tecnologico delle PMI e delle *start-up* e fa presente che tale settore di mercato interessa circa 6 mila lavoratori.

Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tullio PATASSINI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto ed auspica che il Governo sostenga concretamente le imprese italiane che sono all'avanguardia in materia di fonti rinnovabili.

5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas.

Claudia PORCHIETTO (FI), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che le clausole contrattuali che prevedono per tutti i clienti finali, domestici e non domestici, di luce e gas, che il recesso per cambio fornitore venga inviato unicamente dal fornitore subentrante a quello uscente possono senza dubbio mettere le imprese in difficoltà.

Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Claudia PORCHIETTO (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica che il Governo presti attenzione alla tematica oggetto della sua interrogazione, poiché in un momento in cui il costo dell'energia è in costante aumento una clausola contrattuale quale quella indicata nel suo atto di sindacato ispettivo, potrebbe generare contenziosi con grave danno per le imprese.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di azione di classe » (C. 791 Salafia);

valutato con favore l'impianto complessivo della riforma della azione di classe la cui disciplina viene trasferita dal codice dei consumatori al codice di procedura civile;

sottolineata l'importanza dell'ampliamento, previsto dal testo in esame, delle situazioni giuridiche tutelate a tutti i diritti individuali omogenei;

preso atto che la nuova normativa dell'azione di classe dispone il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta;

evidenziata con favore l'introduzione, tra gli strumenti di tutela, dell'azione inhibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI BARELLI,
BENDINELLI, CARRARA, DELLA FRERA, FIORINI, POLIDORI,
PORCHIETTO E SQUERI**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 791 Salafia,

considerato che la proposta di legge sconta una serie di criticità dal punto di vista politico, che puntualmente si riflettono nella disciplina giuridica adottata, che sottende un atteggiamento sospettoso e punitivo nei confronti delle imprese;

la tutela dei consumatori è certamente un'esigenza fondamentale, che va ribadita con forza, e perseguita mediante norme che agevolino la tutela dei diritti della « parte debole ». È altrettanto certo, però, che l'obiettivo possa essere perseguito anche senza approcci vessatori, che finiscono per moltiplicare esponenzialmente il contenzioso, aggravare ingiustamente gli oneri (probatori ed economici) a carico delle imprese ed esporle a sanzioni draconiane. Questa è, infatti, la deriva inevitabile e chiarissima cui porterebbe, se approvata, la proposta di legge in esame;

si pongono a carico delle imprese una serie di oneri, insidie nonché vere e proprie punizioni giudiziali, che finiscono per ledere gravemente lo stesso diritto costituzionale fondamentale alla difesa in giudizio, ex articolo 24 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

il testo amplia l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

tale estensione del giudizio di classe a tutte le ipotesi di responsabilità extracontrattuale risulta incompatibile con la ratio dell'istituto, idoneo a tutelare situazioni omogenee, che non richiedono valutazioni personalizzate;

inoltre, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede infatti che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione, e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio;

ciò comporta una perdurante incertezza sulle dimensioni della classe e, quindi, sull'impatto che il giudizio può avere sull'impresa con l'impossibilità di approntare le cautele di ordine contabile necessario a far fronte ad un'eventuale soccombenza. Inoltre limita, di fatto, la possibilità di definire in via transattiva la controversia dal momento che anche questa opportunità presuppone per l'impresa di poter contare su un perimento certo di danneggiati aderenti. Da ultimo, tale meccanismo di adesione viola il principio della parità delle posizioni processuali in quanto azzera di fatto il rischio di soccombenza di coloro che sceglieranno di aderire solo dopo la pronuncia favorevole e lede il diritto al contraddittorio poiché il convenuto avrebbe contezza del numero dei soggetti che vantano una pretesa ri-

sarcitoria solo dopo la conclusione della causa. Non meno evidente è il rischio di incentivare comportamenti opportunistici da parte di coloro che potranno attendere l'evoluzione della causa e valutare, in funzione dell'esito, se aderirvi o meno, vanificando nei fatti il meccanismo di *opt-in*;

le nuove norme sulle spese del procedimento di classe, pongono a carico dell'impresa condannata l'obbligo di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno, un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe, all'avvocato dell'attore e ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi. Tale compenso rappresenta un onere economico a carico delle imprese del tutto ingiustificato e connota la *class action* con caratteri punitivi nei confronti delle stesse. Peraltro, il compenso si pone in contrasto le previsioni della Raccomandazione della Commissione europea sui meccanismi di ricorso collettivo (11 giugno 2013) che, con riferimento alla definizione degli onorari degli avvocati e al relativo metodo di calcolo, puntualizza proprio la necessità che essi non creino incentivi alla litigiosità. Infine, il compenso premiale mal si concilia con la natura compensativa del *private enforcement* degli ordinamenti di *civil law* come il nostro;

a tutto ciò si somma tutta la vasta gamma di lesioni alla possibilità delle imprese di difendersi: 1) spetta sempre all'impresa pagare i costi della consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui tali spese devono essere anticipate in giudizio dalla

parte che richiede la consulenza, e poi addossate alla parte che, alla fine, soccombe; tale disposizione sembra infatti non tener conto della natura della CTU e, più in generale, della disciplina delle spese di lite. La CTU, infatti, è una prestazione effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio in cui è resa e, più in generale, nell'interesse superiore della giustizia, per cui il relativo compenso è solidalmente a carico di tutte le parti. Peraltro, la giurisprudenza fa salvo il principio della soccombenza (Cass., n. 23522/2014; n. 1023/2013; n. 1183/2012; n. 28094/2009), accollando il pagamento delle spese per la CTU alla parte soccombente, ovvero consentendo alla parte vittoriosa di rivalersi su di essa; 2) il convenuto deve prendere posizione specifica su tutti i fatti allegati dagli attori, altrimenti questi devono considerarsi provati; ma sugli attori non incombe un simmetrico onere di allegare in modo specifico i fatti alla base della propria pretesa: nel caso, che di frequente accade, in cui i fatti dedotti siano generici, come fa l'impresa a difendersi?; 3) gli attori beneficiano di un regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità del convenuto, nonché agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il convenuto possano verificarne l'attendibilità;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.

Nel passato molti Governi si sono dedicati alla semplificazione amministrativa e normativa, producendo indagini conoscitive o documenti che raramente si sono tradotti in misure per le imprese. Visti gli scarsi risultati e l'esigenza sempre più stringente di rendere più agile il contesto produttivo, abbiamo scelto di percorrere una strada diversa.

In particolare, il Ministero dello sviluppo economico è partito dall'ascolto puntuale delle diverse associazioni datoriali e dei principali consigli nazionali dei professionisti, per cercare di raccogliere e di soddisfare quante più richieste possibili, al fine di rendere più facile l'esercizio dell'attività di impresa in Italia.

Le misure di decertificazione pertanto sono volte ad alleggerire gli adempimenti e i costi, eliminare taluni obblighi obsoleti, abrogare i registri superati e razionalizzare le norme che nel corso degli anni hanno bloccato molti settori e attività imprenditoriali.

Nel corso del tempo il sistema di regole è divenuto sempre più complesso e integrato a livello territoriale, nazionale e internazionale: la stratificazione delle norme spesso ha generato confusione e inefficienze di difficile gestione che hanno provocato barriere e storture a carico di chi lavora.

Recentemente, nella Relazione del Garante per le PMI sono state avanzate alcune proposte di semplificazione principalmente legate agli strumenti di agevolazione per le imprese, che potrebbero essere esempi di attenzione alla crescita delle PMI, tuttora al vaglio del Ministero per le opportune valutazioni tecniche.

Ciò dimostra l'impegno di questo Governo di voltare pagina con il passato partendo dal pacchetto « de-certificazione », ossia con la previsione di una serie di misure volte a semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese, per promuovere lo sviluppo economico e dalla semplificazione che riguarderà il codice degli appalti e le 140 leggi sul lavoro che riuniremo in un testo unico.

Tra queste misure, il Ministro dello sviluppo economico ha preannunciato una di quelle concernenti il settore agroalimentare, che, come noto, costituisce uno dei settori più importanti dell'economia nazionale. Tale misura concerne il burro ed è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del prodotto, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali (considerato anche il fatto che in nessun altro Paese dell'Unione europea esiste un onere di questo tipo a carico degli operatori del settore).

Entrando nello specifico del quesito posto, evidenzio che la crisi ha penalizzato le piccole e medie imprese le quali, più di altre, hanno risentito del difficile accesso al credito e delle relative difficoltà nel completare i percorsi di rinnovamento necessari a restare sul mercato. Diventa quindi indispensabile avviare interventi fiscali, urbanistici e di sburocratizzazione in grado di rispondere al bisogno della piccola e media impresa.

Per concludere, occorre semplificare i processi, renderli più *smart*, trovare la giusta strada nella digitalizzazione, che potrà darci una grande mano. L'innovazione dovrà essere il nostro faro, accompagnandoci in questo percorso di cambiamento e ammodernamento del tessuto economico del nostro Paese.

ALLEGATO 4

5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti rappresentando quanto segue.

Il Governo attribuisce profonda attenzione al tema delle zone economiche speciali nell'ambito delle importanti scelte strategiche e delle riforme economiche che sono poste in essere attualmente nel nostro Paese, al fine di favorire la crescita economica delle aree che verranno identificate come tra le più idonee al rilancio degli investimenti esteri nel Paese.

Si condivide essenzialmente la strategia di creare le Zes nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti italiani di rilevanza internazionale: in tutti i Paesi in cui sono state realizzate, la rilevanza delle Zes nell'ambito della crescita commerciale ed economica è dipesa anche dalle oggettive connessioni esistenti con il settore dei trasporti, ed in particolare con il settore portuale e con quello dei centri logistici terrestri, nonché con l'intermodalità.

Sul fronte della sponda sud del Mediterraneo, l'Italia ed il Mezzogiorno in particolare, devono fare i conti con l'aumento della competitività dei porti dei Paesi del Nord Africa, che si sono soprattutto basati, nel corso degli ultimi dieci anni, sull'implementazione di un numero sempre maggiore di zone franche e di Zes, nelle immediate aree retro-portuali, che consentono l'insediamento di imprese in virtù di generose agevolazioni di carattere fiscale.

La fortuna delle Zes come strumenti di accelerazione economica, tuttavia, non risiede esclusivamente su incentivi di carattere doganale e fiscale, bensì su ulteriori

agevolazioni che sono altrettanto e forse più importanti ad attrarre gli investimenti esteri. Rilevano, in particolare, le agevolazioni infrastrutturali, finanziarie e dei servizi e le agevolazioni amministrative o semplificazioni.

È su queste misure che vogliamo concentrare l'attenzione nell'intraprendere il percorso di creazione delle Zes, in particolare nelle regioni del Sud Italia.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, il decreto-legge Mezzogiorno, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati ad agosto dello scorso anno, ha introdotto, per la prima volta, un quadro normativo organico in merito alla possibilità di istituire, anche nel nostro Paese, le zone economiche speciali.

Il provvedimento ha permesso di avviare un percorso che ha comportato la successiva predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, recante «Regolamento di istituzione di Zone economiche speciali».

A seguire, l'11 maggio 2018, con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state istituite le zone economiche speciali nella regione Campania e nella regione Calabria.

La richiesta di istituzione della Zes Ionica (interregionale) Puglia-Basilicata, corredata dal Piano di sviluppo, così come richiamato dagli onorevoli interroganti, dal 10 settembre scorso è all'esame degli uffici del Ministro per il sud e, al fine di acquisire il formale concerto, è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la parte di propria competenza, il Ministro per il sud ha avviato un dialogo costante con le Regioni, che hanno presentato o che stanno per presentare delle proposte di istituzione delle Zes, questo al fine di garantire che siano messe in atto strategie di sviluppo del tessuto imprenditoriale coinvolto nella zona economica.

Si segnala, inoltre, che è in fase di definizione la costituzione del Comitato di indirizzo delle zone economiche speciali della regione Campania e della regione Calabria con la nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Tale Comitato sarà presto operativo al fine di assicurare lo svolgimento di attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella zona economica speciale.

Infine, riferisco che presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono in corso gli approfondimenti tecnici finalizzati a dare attuazione alle misure sollecitate dagli Onorevoli interroganti, compatibilmente con i vincoli di natura costituzionale e comunitaria.

ALLEGATO 5

5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.

Le modifiche recentemente apportate alla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per la concorrenza) hanno prorogato la data per la cessazione del regime di prezzi regolati nel settore elettrico e del gas, non per ritardare il processo di estensione dei prezzi di mercato, ma per poter stimolare e creare, nel tempo intercorrente a tale cambiamento, condizioni di piena consapevolezza ed effettivo vantaggio per i consumatori.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, è invero prevista l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che tuttavia rappresenta il punto d'arrivo, ovvero la sintesi, di una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati *retail*, ritenuto non ancora soddisfacente, e soprattutto della messa in campo di precisi strumenti a tutela dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili, che ad oggi non sono ancora tutti operativi o non pienamente efficaci.

Lo slittamento al 2020 della data della cessazione del regime di « maggior tutela », deciso dal Parlamento, si è reso quindi indispensabile in considerazione della non

sussistenza delle necessarie garanzie di informazione per i consumatori, di competitività e di trasparenza.

Il Ministero intende utilizzare questo periodo di tempo concesso dal Parlamento per migliorare le condizioni di competitività del mercato e per effettuare questa trasformazione dando maggior sicurezza e tranquillità alle famiglie, attraverso contratti luce e gas chiari, trasparenti e senza condizioni vessatorie nei loro confronti, oltre che con forme di qualificazione del mercato e degli operatori che ne fanno parte, prevedendo adeguate misure di controllo e sanzionatorie nei confronti dei comportamenti scorretti.

A tal fine, è stato annunciato (dal SSS Grippa) un confronto con tutti i soggetti coinvolti come ARERA, AGCM, operatori del settore e Consumatori al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale di garantire alla collettività un mercato energetico efficiente, sostenibile e trasparente. La proroga del termine di cessazione dei regimi di tutela consentirà infatti un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interessi in un processo complesso, che pone al centro l'interesse dei consumatori e in relazione al quale è opportuno avere ampia condivisione da parte dei soggetti coinvolti.

ALLEGATO 6

5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quali iniziative intenda prendere il Governo per favorire lo sviluppo e la competitività delle aziende italiane che operano nel settore dell'energia, rivolgendo particolare attenzione alle misure di efficientamento e risparmio energetico promosse sul territorio nazionale, comunico quanto segue.

La politica per la sostenibilità ambientale del settore energetico è uno dei pilastri della politica nazionale, nella consapevolezza delle ricadute positive che ciò ha sulla qualità ambientale, sulla riduzione dei costi delle forniture energetiche, sullo sviluppo di filiere produttive innovative nonché sulla sicurezza energetica.

In particolare, in Italia è già presente una *mix* di strumenti per la promozione dell'efficienza energetica ampio, consolidato e spesso efficace nel sostenere sul mercato la domanda di beni e servizi per l'efficienza, rivolto alle imprese, agli enti pubblici e singoli cittadini. Il sostegno alla domanda di efficienza energetica ha sostenuto in questi anni la nascita di comparti produttivi specializzati nel settore, raggiungendo posizioni di eccellenza in alcuni campi e creando nuove imprese, nuove specializzazioni professionali, nuovi servizi e soluzioni tecnologiche.

Senza pretese di esaustività, faccio riferimento allo strumento dei Certificati bianchi, all'Ecobonus, al Conto termico, nonché al programma di efficientamento degli edifici della pubblica amministrazione centrale, che registra un interesse crescente.

È comunque precisa intenzione del Governo di rafforzare le politiche per l'efficienza energetica al fine di accelerare il

processo di decarbonizzazione in corso, per creare nuovi strumenti di intervento in particolare nei settori civile, con un programma di riqualificazione dell'edilizia, e nel settore dei trasporti, con riferimento specifico alla mobilità sostenibile dove occorre puntare a rafforzare la filiera industriale.

In queste settimane il Governo sta lavorando alla stesura del Piano integrato energia e clima, che declinerà non solo gli obiettivi in materia di efficienza energetica da raggiungere al 2030 e al 2050, ma anche ulteriori strumenti e misure di attuazione, nel senso sopra descritto.

Sul versante della competitività delle nostre imprese, si sta lavorando ad alcune misure nell'ambito di Industria 4.0, che potranno concorrere a consolidare un modello di sviluppo sostenibile.

Il processo di transizione verso modelli energetici « *low carbon* » sicuramente richiederà importanti impegni a sostegno dell'evoluzione tecnologica, ovvero risorse dedicate alle attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. A tal fine, è ferma l'intenzione di potenziare l'impegno pubblico per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere la transizione energetica a costi sostenibili.

A questo ultimo proposito, voglio fare riferimento all'iniziativa multilaterale *Mission Innovation*, nata in seno alla COP 21 e all'Accordo di Parigi del 2015, a cui l'Italia ha aderito sin dalla prim'ora, per cui saranno stanziati nuove risorse per sostenere investimenti in ricerca in tecnologie pulite e atte a combattere il cambiamento climatico ed accelerare la transizione energetica.

ALLEGATO 7

5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.

Come noto, la legge n. 481 del 1995 individua, quali finalità, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico e assegna all'Autorità per l'energia il compito di perseguirle anche mediante prescrizioni sulle condizioni di erogazione dei servizi.

Nell'ambito delle iniziative volte a disciplinare il processo del cambio del fornitore, con la delibera 783/2017, l'Autorità ha centralizzato la procedura di recesso nel Sistema Informativo Integrato (SII), con riferimento sia al settore elettrico sia a quello del gas naturale, a prescindere dalla tipologia di cliente coinvolto, al fine di rendere detto processo trasparente nelle comunicazioni intra-operatori, tracciabile e con tempistiche certe di esecuzione; il tutto a tutela del cliente finale.

La delibera 783/2017 prevede una tutela nei confronti dei clienti di piccole dimensioni, in ragione della diversa e minore forza contrattuale che questi soggetti hanno nei confronti del fornitore, definendo tempi brevi di preavviso. Per i clienti di grandi dimensioni, la citata delibera non stabilisce tempistiche per l'esercizio di diritto di recesso perché si presume che i grandi clienti abbiano la forza contrattuale di negoziare le clausole di fornitura.

Sul primo tema posto dall'interrogante, si ritiene che la gestione centralizzata della procedura mediante il SII consenta lo svolgimento di queste attività con modalità informatizzate e standardizzate, af-

fidate ad un soggetto terzo e neutrale rispetto agli interessi dei diversi soggetti coinvolti (venditore entrante, venditore uscente, impresa distributrice), nel rispetto di determinate tempistiche e modalità operative.

Sul secondo tema posto, a valle dell'adozione della delibera sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni relative all'applicazione della regolazione sui contratti dei clienti di maggiori dimensioni: le procedure di recesso e *switching* verso altro fornitore, regolate dalla delibera, mal si concilierebbero con termini di recesso medio-lunghi, liberamente stabiliti dalle parti nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas di clienti non domestici, e condizionerebbero l'esercizio del diritto di recesso alla contestuale scelta di un diverso fornitore.

Invero, sembrerebbe trattarsi di due temi differenti: da un lato, le modalità di comunicazione del cliente verso il fornitore uscente circa la volontà del recesso, da esercitare secondo i termini contrattuali; dall'altro lato, la procedura di comunicazione di cambio fornitore attraverso il SII, una volta maturato il termine di preavviso ovvero quando il cliente dovesse decidere di cambiare (salve eventuali penali verso l'uscente).

Ad ogni buon conto, si è appreso che l'Autorità stia vagliando le segnalazioni pervenute sul tema e stia valutando, ove ravvisi la necessità, le possibilità di intervento e di modifica della disciplina attualmente in vigore. Pertanto, si seguirà l'eventuale evoluzione del quadro regolatorio in materia.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale. C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.

C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che la proposta di legge n. 310, a prima firma della deputata Meloni, consta di un unico articolo e ripropone integralmente il testo della proposta di legge che, nel corso della XVII legislatura, la Commissione Lavoro ha esaminato (C. 1253/XVII legislatura).

L'articolo 1 dispone, al comma 1, il ricalcolo con il sistema contributivo dei trattamenti pensionistici i cui importi risultino superare complessivamente, anche

in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS (o, come forse sarebbe meglio dire, il trattamento minimo).

Il ricalcolo riguarda i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, compresi quelli erogati agli ex dipendenti del settore bancario e creditizio, nonché quelli corrisposti dai fondi di previdenza complementare e i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (ex dipendenti delle unità sanitarie locali), e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

Sono esclusi dal ricalcolo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno del reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall'INAIL.

Ai sensi del comma 2, tuttavia, il ricalcolo non può comportare la riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici al di sotto della soglia di importo pari a dieci volte il trattamento minimo INPS (pertanto, nel 2018, la soglia al di sotto della quale il trattamento pensionistico non potrebbe essere ridotto sarebbe pari a 5.074,60 euro mensili).

Il comma 3, infine, destina i risparmi di spesa conseguiti dall'applicazione del ricalcolo al finanziamento di misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti di invalidità corrisposti ai sensi della legge n. 222 del 1984.

La proposta di legge n. 294, sempre a prima firma Meloni, dispone all'unico articolo di cui è composta l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge n. 564 del 1996. Si tratta della disciplina che prevede la possibilità per le organizzazioni sindacali di versare una contribuzione aggiuntiva in favore dei propri iscritti che, lavoratori dipendenti, esercitano attività sindacale in regime di aspettativa, disciplinandone, nel contempo, la valorizzazione in sede di determinazione della retribuzione pensionabile.

Renata POLVERINI (FI) osserva che il contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione appare minare i principi alla base di uno Stato di diritto. Esse intervengono infatti sui delicatissimi meccanismi che governano il sistema pensionistico, il quale si regge anche grazie ai sacrifici di chi ha lavorato per una vita intera, facendo inoltre confusione tra coefficiente di trasformazione, montante contributivo, età di accesso al pensionamento e altri aspetti ancora e confondendo trattamenti di natura diversa, introdotti nell'ordinamento con finalità diverse e finanziati con modalità pure diverse. Dichiara con forza di dissociarsi da tale modo di operare, pur essendo consa-

pevole di esporsi al rischio dell'impopolarità. Stigmatizza il clima avvelenato che si cerca di creare nel Paese, in cui vengono criminalizzati coloro che hanno maturato i trattamenti pensionistici in godimento sulla base di norme di legge, così come coloro che, sempre sulla base della legge, hanno portato avanti l'attività lavorativa nonostante gli impegni nel sindacato. Costoro avrebbero potuto approfittare degli *escamotage* offerti dalla legge stessa per lucrare vitalizi più vantaggiosi della pensione, ma non lo hanno fatto. Tutto questo non conta, mentre sembra importare solo andare in televisione a parlare per *slogan* e imbonire coloro che non sono tenuti a conoscere i sottili meccanismi che governano il sistema pensionistico e cercare di portarli dalla propria parte politica. Considera la proposta n. 1071 disonorevole e deplorabile, nonostante sia stata firmata anche da colleghi con i quali ha condiviso la campagna elettorale. A suo avviso, se si decide di intervenire ancora una volta sul sistema pensionistico, non si può improvvisare, ma è necessario avvalersi di esperti e di tecnici della materia, per non commettere gli errori che hanno caratterizzato la riforma Fornero e il *Jobs act*, la cui portata non è stata a sufficienza ponderata a causa della fretta di intervenire e le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Ritiene sia giusto raccogliere le istanze provenienti dagli elettori, ma il politico deve saperle poi orientare nel giusto solco della solidarietà sociale, senza criminalizzare interi settori della società. Preannuncia, pertanto, la sua ferma opposizione a tali proposte, anche nel caso in cui il suo gruppo dovesse adottare decisioni differenti.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), ribadendo le considerazioni svolte nella scorsa seduta, applicabili anche alle proposte di legge illustrate oggi, conferma la sua contrarietà a tali provvedimenti, che, a suo giudizio, si prestano, in un futuro anche prossimo, ad essere utilizzati per colpire fasce assai ampie di pensionati. La proposta n. 1071, ad esempio, sembrerebbe rivolta a decurtare il trattamento pensio-

nistico di circa 50.000 soggetti, su un totale di più di quindici milioni di pensionati. Sembrerebbe esserci una sproporzione tra la complessità del meccanismo messo in campo e la modestia del risultato. Ma, a suo parere, la contraddizione cessa di essere tale se, appunto, si pensa che tale meccanismo si potrebbe prestare a un intervento assai più esteso, magari quando le condizioni economiche del Paese dovessero peggiorare fino a un punto tale da rendere necessario fare cassa, ancora una volta a spese dei pensionati. La proposta n. 1071 non tocca il montante contributivo, contrariamente a quanto detto dalla maggioranza, ma l'età di accesso al pensionamento, senza tenere conto che questa può essere dipesa da fattori del tutto meritevoli di riconoscimento. A tale proposito ricorda la battaglia del sindacato per riconoscere ai lavoratori precoci, che avevano iniziato a lavorare a quattordici anni, il diritto di andare in pensione con trentacinque anni di contributi, laddove la proposta di legge si presta ad essere applicata in futuro anche a tali pensionati. Invita, pertanto, la maggioranza a riflettere ulteriormente su tali aspetti.

Paolo ZANGRILLO (FI), anch'egli richiamando il suo precedente intervento, esprime il proprio disappunto nel constatare che la maggioranza continua a presentare in modo ingannevole il contenuto della sua proposta. Segnala, a tale proposito, il recente intervento del Ministro Di Maio in una popolare trasmissione televisiva, in cui si è lasciato andare a parole offensive nei confronti di chi è andato in pensione secondo quanto disposto dalle leggi vigenti, utilizzando addirittura l'appellativo di « farabutto ». Invita, quindi, la maggioranza a porre fine a tale inganno e a fornire i dati necessari a capire la reale portata della sua proposta. Ribadisce, inoltre, la necessità di chiarire a chi saranno destinate, se all'INPS o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e con quali finalità, le risorse derivanti dal taglio dei trattamenti pensionistici, dal momento che vi è una contraddizione tra relazione il-

lustrativa della proposta di legge e testo dell'articolato.

Graziano MUSELLA (FI) dichiara di essere totalmente d'accordo con quanto affermato dai colleghi di gruppo Polverini e Zangrillo.

Carlo FATUZZO (FI) chiede ai presentatori della proposta n. 1070 se riconducono le pensioni anticipate di vecchiaia, erogate con cinque anni di anticipo rispetto all'età stabilita dalla legge in caso di inabilità pari o superiore all'80 per cento, alla categoria delle pensioni di invalidità o alla categoria delle pensioni di vecchiaia. Se fossero, infatti, considerate pensioni di vecchiaia, sarebbero suscettibili di essere ridotte in base a quanto disposto dalla proposta di legge. Ancora, chiede se le rendite erogate dall'INAIL sono considerate pensioni oppure no, dal momento che la proposta esclude esplicitamente dall'applicazione della riduzione solo quelle liquidate alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Infine, osserva che, se il principio portato avanti dalla maggioranza è quello di colpire i trattamenti pensionistici che non trovano riscontro nei contributi versati, sulla base dello stesso principio si dovrebbero colpire anche coloro che godono dell'integrazione al trattamento minimo, ai quali l'INPS eroga un ammontare di pensione tale da permettere loro di raggiungere almeno la soglia di 501 euro mensili. Anche costoro, infatti, percepiscono un trattamento non proporzionato ai contributi versati.

Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'irritualità della presenza di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, al posto di un sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Data la delicatezza e la complessità del tema trattato è assolutamente necessario, a suo avviso, che la discussione avvenga alla presenza di un rappresentante del ministero competente.

Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alle osservazioni della collega Pol-

verini e constatando la disarmante superficialità con la quale la maggioranza affronta temi di grande complessità, chiede che la Commissione proceda a un ciclo di audizioni per mettere in condizione tutti i deputati di procedere nell'esame delle proposte di legge con maggiore cognizione di causa.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, ribadendo la finalità di ristabilire l'equità del sistema pensionistico adeguando i trattamenti percepiti ai contributi versati, assicura di tenere in giusta considerazione le osservazioni dei colleghi, anche se non condivide l'opinione di chi dubita della legittimità costituzionale delle proposte di legge.

Renata POLVERINI (FI) ribadisce che le pensioni in godimento sono state liquidate sulla base delle legge vigenti all'epoca dell'accesso alla quiescenza.

Paolo ZANGRILLO (FI) ribadisce, a sua volta, di non condividere affatto l'impostazione delle proposte di legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, esorta i colleghi a lasciare terminare l'intervento della relatrice.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, si dichiara favorevole a procedere ad un ciclo di audizioni, in primo luogo dell'INPS, per avere indicazioni sull'ampiezza della platea dei soggetti interessati e sulle modalità di realizzazione dell'intervento. Rispondendo alle critiche mosse dai colleghi dell'opposizione, assicura che le proposte non intendono criminalizzare nessuno, ma, piuttosto, rimettere le pensioni d'oro in linea con le pensioni minime. Con riferimento a queste ultime, inoltre, chiarisce che la maggioranza è cosciente della necessità di un intervento migliorativo, ma è altrettanto chiaro che la proposta n. 1071 deve essere letta nel quadro di un più ampio intervento, che la maggioranza ha in animo di adottare, per eliminare gli elementi di squilibrio che caratterizzano l'attuale sistema pensionistico.

Walter RIZZETTO (FdI), unendosi ai colleghi nello stigmatizzare l'assenza in seduta di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a migliorare le proposte di legge a prima firma Meloni, anche accogliendo i contributi che potranno venire dai soggetti ascoltati in audizione. Con riferimento alla proposta n. 1071, invece, osserva che essa si regge sull'equivoco tra anzianità contributiva e età di accesso al pensionamento. Invita, pertanto, la presidenza a organizzare il prosieguo dell'esame delle proposte di legge, tenendo presente l'esigenza di ascoltare esperti e tecnici e tenendo altresì conto dell'ormai prossimo inizio della sessione di bilancio.

Debora SERRACCHIANI (PD) considera prioritario che in Commissione si faccia chiarezza sui vari aspetti dell'argomento per capire cosa chiedere ai soggetti che verranno ascoltati in audizione. Troppi, infatti, sono i punti confusi della proposta di legge n. 1071. Ad esempio, le pensioni minime non possono fungere da parametro da utilizzare per il taglio delle cosiddette pensioni d'oro, perché sono calcolate in maniera diversa, così come non è possibile applicare il coefficiente di trasformazione a una grandezza che non è il montante contributivo. In linea di principio, ribadisce di condividere l'intento di restituire equità al sistema pensionistico, ma, a suo giudizio, non si raggiunge lo scopo se si colpiscono coloro che godono di un trattamento maturato sulla base della normativa vigente al momento dell'accesso alla quiescenza.

Paolo ZANGRILLO (FI) richiama la maggioranza all'esigenza di rimanere ancorata ai fatti e di non ragionare per *slogan*. Sotto questo profilo, reputa preoccupante l'intervento della relatrice, pur non mettendo in dubbio l'apprezzabile finalità dell'equità sociale, peraltro da tutti condivisa. Teme, infatti, che la maggioranza adotterà il medesimo atteggiamento assunto in occasione dell'approvazione del cosiddetto « decreto Dignità », quando, no-

nostante le dichiarazioni di apertura alle opposizioni e il lungo dibattito nelle Commissioni riunite, alla fine ha proseguito sulla strada che si era prefissata, rimanendo chiusa a qualsiasi proposta di modifica del testo. Se, quindi, vuole dimostrare in questa sede la sua buona fede, la maggioranza dovrebbe stracciare la sua proposta di legge e presentarne una diversa che, con modalità differenti, sia idonea al raggiungimento degli scopi dichiarati.

Davide TRIPIEDI (M5S), richiamando il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della XI Commissione nella scorsa legislatura, sottolinea che la scelta di penalizzare i trattamenti pensionistici in base all'età di accesso alla quiescenza discende dall'impossibilità per l'INPS, come appurato in occasione dell'esame di proposte di legge di contenuto analogo, di ricostruire la storia contributiva dei pensionati. Pertanto, la strada intrapresa dalla maggioranza con la proposta n. 1071 è quella di colpire chi ha contribuito di meno rispetto a quanto percepito, essendo andato in pensione a età relativamente basse. Assicura che non saranno toccati coloro che sono giunti alla pensione dopo anni di lavori pesanti, come quelli nei cantieri edili, perché la maggioranza ha intenzione di fare interventi mirati per invertire la rotta della politica previdenziale, che, tra l'altro, sta gravemente penalizzando i giovani.

Graziano MUSELLA (FI) obietta che, se la volontà è quella di aiutare chi percepisce trattamenti troppo bassi, la strada migliore è quella di aumentare le pensioni minime, con ben più dei circa 300 milioni di euro che, a malapena, si potranno risparmiare con la proposta n. 1071. Invita, quindi, la maggioranza a modificare radicalmente il testo della sua proposta, dal momento che da questo, allo stato attuale, non si evince che il taglio interesserà solo chi ha versato meno contributi. Così com'è, il provvedimento, infatti, introduce un taglio lineare dei trattamenti in essere.

Renata POLVERINI (FI) stigmatizza il linguaggio violento a cui i colleghi della maggioranza spesso fanno ricorso per sostenere le loro idee e confutare quelle delle opposizioni, invitando a ritornare a un tono più consono a dei legislatori, il cui compito è prendere decisioni per migliorare la vita dei cittadini. Sul tema pensionistico, il faro deve essere, infatti, l'interesse generale, nel rispetto del contratto che ognuno ha sottoscritto con lo Stato. In caso contrario, sarebbe perfino meglio decidere di liberalizzare il sistema, eliminando l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS, perché ognuno possa impiegare i contributi lavorativi come meglio ritiene, mettendosi al riparo da interventi sconsigliati. Si unisce, pertanto, ai colleghi che esortano la maggioranza a modificare radicalmente il testo della sua proposta di legge, se la finalità è quella del ripristino dell'equità. Si dichiara spaventata dalle modalità con le quali la maggioranza porta avanti i propri programmi, come fosse sempre in campagna elettorale, e non intende consentire che si faccia passare il messaggio che solo ora, grazie a tale maggioranza, la politica si occupa seriamente della previdenza. Tutti gli interventi adottati nel passato hanno avuto la finalità di garantire comunque l'equità, anche introducendo misure, quali il cosiddetto secondo pilastro, oppure l'obbligo di impiegare il TFR nella previdenza complementare, giudicate utili a compensare gli interventi restrittivi resisi necessari a causa della accertata impossibilità del sistema di sostenere il volume futuro di spesa. Grazie a tali interventi, e nonostante difficoltà enormi, il nostro Paese è riuscito a salvaguardare la coesione sociale. Rispondendo, quindi, al collega Tripiedi, che ricordava il clima collaborativo in Commissione nella passata legislatura, osserva che la situazione si è rovesciata: la minoranza è diventata maggioranza ed è da questa che bisogna attendersi un primo passo, una mano tesa, non certo dalle opposizioni. Non ritiene giusto tacciare di altro l'atteggiamento politico di ferma opposizione a proposte ritenute ingiuste. Invita, pertanto, a smettere di trattare alla stregua di

oppositori insensati coloro che, grazie alla loro esperienza e al loro vissuto, possono offrire punti di vista diversi e validi contributi al perseguimento di una finalità condivisa. Dichiaro, quindi, che, nelle questioni di grande rilevanza, come quella in discussione, opporrà sempre un'opposizione dura e senza sconti, per cercare di arginare una deriva che giudica estremamente preoccupante.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) ritiene che non si possa non individuare nel futuro pensionistico dei giovani il problema principale del nostro sistema previdenziale. A suo giudizio, pertanto, la maggioranza dovrebbe partire proprio da qui, mettendo in campo una proposta che affronti tale problema. La proposta presentata, invece, affronta un altro problema, importante ma non altrettanto grave, e lo fa, a suo avviso, nella maniera sbagliata. In primo luogo, infatti, la disciplina introdotta non potrà applicarsi ai pensionati del settore pubblico, in riferimento ai quali l'INPS, che ha inglobato gli enti previdenziali che gestivano la previdenza dei dipendenti pubblici, non ha gli strumenti per ricostruire la carriera contributiva. In secondo luogo, non è metodologicamente corretto separare il coefficiente di trasformazione dal montante contributivo, anche perché il coefficiente non è neutro, essendo legato alla speranza di vita, che tutti sanno non essere uguale per tutte le attività lavorative. È questo aspetto che rende ingiusto il sistema contributivo, al pari di quello retributivo: al contrario della Svezia, il legislatore italiano scelse di introdurre un coefficiente di trasformazione dipendente dal variare della speranza di vita, a prescindere dal tipo di attività svolta. Pertanto, sul piano pensionistico, il coefficiente di trasformazione applicato al montante contributivo di un operaio dell'edilizia è lo stesso, a parità di età di accesso al pensionamento, di quello applicato al montante contributivo di un bancario, nonostante la sua speranza di vita sia inferiore. Pertanto, è chiaro che non c'è equità né nel sistema retributivo, né in quello contributivo. Al-

lora, per ripristinare, almeno in parte, l'equità sociale, meglio sarebbe introdurre un contributo di solidarietà. Da ultimo, ribadisce che il meccanismo introdotto dalla proposta n. 1071 è disegnato in maniera tale da prestarsi, in futuro, ad essere applicato indiscriminatamente, semplicemente abbassando a piacimento la soglia dei 90.000 euro annui.

Rina DE LORENZO (M5S), relatrice, accoglie il suggerimento del collega Zangrillo di approfondire le tematiche in discussione e accetta volentieri le osservazioni giunte da chi ha maturato in tale campo una grande esperienza. Intende chiarire che, ogni qual volta ha fatto ricorso al termine « degenerazione », non ha inteso riferirsi ad altro se non ai cosiddetti « baby pensionati », ovvero ai circa centomila soggetti che hanno avuto accesso al pensionamento a circa 35-39 anni e con un'aspettativa di vita di più di 80 anni. In ogni caso, conferma di essere favorevole a procedere ad un approfondito ciclo di audizioni, che metta in grado la Commissione di avere a disposizione gli elementi necessari alla decisione.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A), condividendo le osservazioni della collega Polverini sul significato da dare alla collaborazione invocata dal deputato Tripiedi e comprendendo l'irritazione manifestata dall'onorevole Zangrillo, spera che la maggioranza non voglia assumere lo stesso atteggiamento adottato in occasione dell'esame del « decreto Dignità », massimalista e chiuso al contributo delle opposizioni. In generale, nota la scarsa predisposizione all'ascolto che ha caratterizzato i primi mesi di attività dell'attuale Governo e ritiene che questa sia contagiata dall'imperante atteggiamento di coloro che vivono esclusivamente nel presente, non curandosi affatto di assicurarsi una prospettiva futura. Si appella, pertanto, alla maggioranza, in nome del Paese, che appartiene a tutti, invitandola a cambiare visione e ad aprirsi ai contributi di chi ha più esperienza.

Walter RIZZETTO (FdI) osserva che ciò che affermano i colleghi della maggioranza non trova riscontro nella loro proposta di legge n. 1071. Infatti, la penalizzazione in base all'età di accesso al pensionamento non ha niente a che vedere con l'ammontare dei contributi versati e spiace sentire il collega Tripiedi, che ha una legislatura alle spalle trascorsa in Commissione lavoro, perseverare in tale confusione. Si tratta, pertanto, di proclami mediatici, legittimi ovviamente, ma legiferare, a suo avviso, è cosa diversa. Esorta, quindi, i colleghi della maggioranza a fermarsi e a riflettere meglio.

Renata POLVERINI (FI) preannuncia che il suo gruppo chiederà il rinvio delle sedute convocate per l'esame delle proposte di legge, ogni qual volta non dovesse essere presente un rappresentante

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Walter RIZZETTO (FdI) si associa, a nome del suo gruppo, a quanto testé anticipato dalla collega Polverini.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1109 Pini</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di cure palliative (SICP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.20.

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
C. 684 Lazzarini.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1109 Pini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che in data 21 settembre 2018 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge Atto Camera 1109, d'iniziativa dei deputati Pini e altri,

recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, poi, che nella seduta del 20 settembre la relatrice, deputata Lazzarini, ha svolto la relazione introduttiva e che si è svolto un ampio dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di cure palliative (SICP).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Italo PENCO, *presidente della Società italiana di cure palliative (SICP)*, Flavia PETRINI, *presidente designato della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione*

e terapia intensiva (SIAARTI), e Alberto GIANNINI, *gruppo di studio di bioetica della SIAARTI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Celeste D'ARRANDO, Alessandra LOCATELLI (Lega), Giorgio TRIZZINO (M5S), Vito DE FILIPPO (PD), Elena CARNEVALI (PD), Rosa MENGA (M5S) e Paolo SIANI (PD).

Francesca BORDIN, *consigliere della Società italiana di cure palliative (SICP) Macro-Area Centro*, Italo PENCO, *presidente della SICP*, Flavia PETRINI, *presidente designato della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)* e Alberto GIANNINI, *gruppo di studio di bioetica della SIAARTI*, rispondono ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda e C. 410 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda e C. 410 Cenni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 agosto 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 agosto scorso il relatore, onorevole Maglione, ha introdotto la discussione.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, in relazione all'esame delle proposte di legge in titolo, propone di svolgere un ciclo di audizioni, al termine del quale procedere all'adozione di un testo base.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concordando la Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

C. 183 Gallinella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 agosto 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 agosto scorso la relatrice, onorevole Cimino, ha introdotto la discussione.

Marzio LIUNI (Lega) interviene per richiamare l'attenzione della relatrice sull'opportunità che dalla formulazione dell'articolo 3 risulti chiaro che il vincolo della riserva di almeno il 20 per cento del totale dell'area dei mercati alimentari in aree pubbliche agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, si riferisce esclusivamente all'apertura di nuovi mercati, e non riguarda invece quelli già esistenti. Osserva, infatti, che l'applicazione di tale disposizione ai mercati già esistenti comporterebbe problemi applicativi.

Chiara GAGNARLI (M5S) richiamando il lavoro effettuato dalla Commissione nella precedente legislatura, evidenzia

l'opportunità che nel testo in esame sia inserita una disposizione sull'istituzione del logo « chilometro zero o utile » che può essere esposto negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in spazi espositivi appositamente dedicati. Sottolinea, inoltre, che su tale aspetto sarà interessante acquisire, attraverso le audizioni, il parere degli operatori del settore.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, fa presente che, in considerazione di quanto rilevato dai colleghi intervenuti nel dibattito, ed alla luce delle verifiche da lei effettuate, che hanno evidenziato la presenza nel testo di alcune lacune e di alcune imprecisioni – anche alla luce del lavoro che era stato effettuato dalla Commissione nella precedente legislatura – potrebbe assumere l'incarico, al fine di proseguire proficuamente i lavori, di predisporre un nuovo testo che possa essere la base di partenza del lavoro istruttorio che la Commissione è chiamata a effettuare e sul quale possano avere luogo le audizioni che propone di svolgere.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone, trattandosi di un'unica proposta di legge, ove nulla osti da parte della Commissione, di conferire alla relatrice l'incarico di apportare al testo le modifiche alle quali faceva riferimento e di adottare, in una seduta che avrà luogo la prossima settimana, tale testo modificato – che sarà previamente anticipato a tutti per le vie brevi – come testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

Maria Chiara GADDA (PD) giudica la proposta del presidente irrituale, in quanto gli interventi sul testo dovrebbero correttamente farsi o in sede di Comitato ristretto o nel corso dell'esame in sede referente mediante l'approvazione di emendamenti. Tale procedura, a suo avviso sarebbe quindi lesiva delle prerogative dei componenti la Commissione.

Federico FORNARO (LeU) reputa anch'egli irrituale che la relatrice intervenga autonomamente a modificare nel merito il testo della proposta in esame.

La Commissione concorda sulla proposta del presidente di conferire l'incarico alla relatrice di elaborare un nuovo testo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 25

settembre il relatore, onorevole Gastaldi, ha introdotto il provvedimento e che è stata inviata a tutti per le vie brevi una proposta di parere favorevole.

Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 25 settembre il relatore, onorevole Cillis, ha introdotto il provvedimento e che nella giornata è stata inviata a tutti per le vie brevi una proposta di parere favorevole.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1123 recante: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

ricordato che nella XVII legislatura un analogo disegno di legge di ratifica (C. 3916) era stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Agricoltura che, in data 5 aprile 2017, ha espresso un parere favorevole e rammentato, inoltre, che l'iter del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017, si è interrotto presso il Senato;

preso atto che il Protocollo addizionale è finalizzato a contribuire alla con-

servazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedimenti a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimento del danno derivanti da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati;

valutato positivamente il contenuto del Protocollo, in particolare nella parte in cui impegna le Parti a prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno, in modo da assicurare misure di risposta adeguate a quanto stabilito dal Protocollo addizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1125 del Governo, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;

ricordato che nella XVII legislatura un analogo disegno di legge (C. 4475) è stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Agricoltura che, in data 2 agosto 2017, ha espresso un parere favorevole e rammentato, inoltre, che l'*iter* del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017, si è interrotto presso il Senato a causa della conclusione della legislatura;

preso atto con favore che il testo dell'Accordo, come emendato, presenta tra gli elementi di novità l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo dalle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità;

considerate altresì le peculiari caratteristiche della zona RAMOGE che insiste su un'area già oggetto di particolari attenzioni sotto il profilo ecologico per la sua fragilità, attenzionata anche dal Santuario per i Mammiferi Marini Pelagos per la presenza cospicua in diversità e numero di mammiferi marini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 791 Salafia (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Forza Italia</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere approvata dalla commissione</i>)	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	111
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Nuovo testo C. 791 Salafia.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, segnala che la Commissione avvia l'esame, in sede consultiva, della proposta di legge C. 791 in materia di azione di classe, nel testo modificato dalla commissione Giustizia nella seduta di ieri, 26 settembre. Ricorda che il provvedimento, nella formulazione originaria, riproponeva integralmente la proposta di legge C. 1335 Bonafede approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il cui *iter* si è interrotto al Senato (S. 1950), e che la finalità della proposta in esame è quella di potenziare lo strumento della azione di classe, sotto il profilo soggettivo d'applicazione, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, e

dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere. Segnala che la proposta di legge C. 791, come modificata, si compone di 7 articoli attraverso i quali si procede alla riforma dell'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, riconducendone la disciplina al codice di procedura civile. Evidenzia che il testo all'esame prevede: lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-*bis* (articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*); l'articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato con il quale si liquidano le somme agli aderenti alla classe; l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate; il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di Appello; la disciplina dell'adesione all'azione di classe, con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura, con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione; l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive; la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite; l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura. Procedendo ad una illustrazione più dettagliata del contenuto della proposta di legge evidenzia che l'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* « Dei procedimenti collettivi », composto da 15 nuovi articoli (da articolo 840-*bis* a articolo 840-*sexiesdecies*). In particolare, l'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione sog-

gettivo e oggettivo dell'azione di classe, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti; l'azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di « diritti individuali omogenei » (ma non ad « interessi collettivi »); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della « classe », nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. I destinatari dell'azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. Segnala che l'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. Precisa che il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, del luogo ove ha sede il convenuto. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, fa presente che il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. Entro 30 giorni il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione, mentre attualmente la decisione deve intervenire « all'esito della prima udienza », senza previsione di un termine. Rileva che la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il tribunale deve decidere nel merito, con sentenza, entro 30 giorni dalla discussione orale della causa. Osserva che l'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La di-

sposizione prevede che decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo convenuto, pena la cancellazione dal ruolo. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni. Sottolinea che gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, osserva che assumono rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, attualmente prevista come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. Evidenzia che la riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. In quest'ultimo caso, il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Rileva che le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia mentre la liquidazione delle somme agli aderenti è regolata dai nuovi articoli 840-*octies*, 840-*duodecies*, 840-*terdecies*, 840-*quinquiesdecies*. Segnala, in particolare, che l'introducendo articolo 840-*octies* del codice di procedura civile dispone in merito alla fase successiva dell'azione di classe nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute; si tratta di una fase ulteriore, introdotta dalla riforma. Fa presente che, a favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso, è dovuto un compenso

che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Sottolinea che se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura, ai sensi del nuovo articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile, mentre se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune, secondo il proposto articolo 840-*terdecies* del codice di procedura civile. Rimarca che la chiusura della procedura di adesione all'azione avviene quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura, di cui all'articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile: in tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta. Segnala che l'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Osserva che i nuovi articoli 840-*decies* e 840-*undecies* del codice di procedura civile riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione mentre l'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. Evidenzia, infine, che l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva, con cui viene chiesto al giudice di ordinare la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Ri-

leva che si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo. L'azione è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause. Passando ad illustrare brevemente gli altri articoli del testo, segnala che l'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, disciplinando le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia: in particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Rileva che l'articolo 3 della proposta di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Fa presente che l'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Precisa che, ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore, continueranno ad applicarsi gli articoli da 139 a 140-*bis* del codice del consumo. Stante il richiamo ai soli procedimenti già in corso, la riforma potrà dunque trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore. Segnala, infine, che gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni di abrogazione e di coordinamento della disciplina.

Flavio DI MURO (Lega) segnala, avendo partecipato ai lavori della Commissione giustizia che il provvedimento all'esame è

stato oggetto di un approfondito dibattito che ha dimostrato come esso sia importante per chi pratica la giustizia, gli operatori e i professionisti, ma anche per chi viene leso nei propri diritti: a costoro viene fornito uno strumento di efficace tutela. Tutela, sottolinea, che con il testo all'esame vie esteso ora a tutti e non solo limitato ad alcune categorie come era stato fino a questo momento in Italia, preannunciando una valutazione favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che la proposta di legge sconta una serie di criticità dal punto di vista politico, che si riflettono nella disciplina giuridica adottata. A suo avviso, essa sottende un atteggiamento sospettoso e punitivo nei confronti delle imprese, basato su un approccio vessatorio che rischia di moltiplicare esponenzialmente il contenzioso, aggravando ingiustamente gli oneri a carico delle imprese ed esponendole a sanzioni sproporzionate. Ritiene altresì che essa incentiverà la moltiplicazione dei processi mediante misure fortemente premiali per i professionisti: in tal senso, ricorda che le nuove norme sulle spese del procedimento di classe, pongono a carico dell'impresa condannata l'obbligo di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno, un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe e ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi. Per tali motivi, ritiene che la proposta all'esame non sia compatibile con il quadro normativo unionale e, a nome del gruppo Forza Italia, anticipa una proposta di parere contrario, alternativa a quella che il relatore presenterà, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) concordando con quanto rilevato dal collega Pettarin, sottolinea che la proposta di legge pone rilevanti questioni di coordinamento rispetto al cosiddetto pacchetto «*new deal*» per i consumatori, proposto recentemente dalla Commissione europea, finalizzato a garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Ricorda, peraltro, che lo

stesso Ministero dello sviluppo economico sta ancora esaminando gli aspetti di dettaglio del predetto pacchetto normativo. È dell'avviso quindi che sia opportuno assicurare il necessario coordinamento, come segnalato, tra le citate normative.

Piero DE LUCA (PD) osserva che l'esame del provvedimento in titolo pone un problema di opportunità in termini di tempistica, dal momento che potrebbe essere contraddittorio trattare la normativa sulla *class action*, mentre è in corso di esame presso le istituzioni europee un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, che contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Evidenzia che, a parte il limitato tempo a disposizione per valutare correttamente i profili connessi ai suoi riflessi sul quadro normativo dell'Unione europea, è concreto il rischio che la normativa all'esame possa essere incompatibile con la predetta proposta di direttiva e comunque che ne risulti un complesso normativo incoerente. Per tali motivi invita ad attendere qualche settimana, quando si avrà maggior chiarezza sulla proposta di direttiva europea, evitando quindi possibili incongruenze ovvero il rischio di dover « smantellare » quanto appena fatto. In tal senso chiede se vi siano spazi per coordinarsi con la presidenza della Commissione giustizia al fine di ottenere un rinvio, preannunciando fin d'ora l'astensione del suo gruppo ove fosse presentata dal relatore una proposta di parere favorevole.

Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia che il suo gruppo esprimerebbe voto contrario ad un'eventuale proposta di parere favorevole del relatore. Si associa alle considerazioni del deputato De Luca e ritiene, anche alla luce dei lavori della Commissione referente, che il testo all'esame non risponde alle esigenze di giustizia in materia di azione di classe, che sono molto sentite in Italia. Ribadisce quindi

come il provvedimento non si collochi correttamente nemmeno nel contesto normativo dell'Unione europea.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, essendo stata presentata dal gruppo Forza Italia una proposta di parere alternativo, essa sarà posta in votazione solo ove risultasse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Guido Germano PETTARIN (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che prima della proposta di parere favorevole formulata dal relatore venga messa ai voti la proposta di parere alternativo del suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, conformemente alla prassi costantemente seguita, la Commissione deve procedere prima al voto della proposta di parere formulata dal relatore e, solo ove questa fosse respinta, sarebbe posta in votazione la proposta di parere alternativo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling) pur dichiarandosi in linea generale d'accordo con l'impianto della normativa sulla *class action*, che dovrebbe essere volta a consentire una più ampia partecipazione dei cittadini, ritiene che non si deve dimenticare che, ancora oggi, non si è riusciti ad uniformare la cultura del lavoro tra i vari Paesi, e che essi in ragione dei loro valori e del loro contesto culturale, declinano in modo differente gli strumenti giuridici a loro disposizione. In tal senso si chiede come verrebbe utilizzato in Italia lo strumento delineato dal provvedimento all'esame e se esso potrebbe rivitalizzare la partecipazione dei cittadini anche nel rapporto con le imprese o se, invece, quella che sembra una vera e propria burocratizzazione non vada a favorire praticamente i soli professionisti ed operatori del

settore a discapito della partecipazione dei lavoratori e anche delle imprese.

Guido Germano PETTARIN (FI) richiama quanto già osservato nel suo precedente intervento e quanto indicato nella proposta di parere alternativo presentato dal gruppo FI, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo richiamando i motivi già esplicitati nel suo precedente intervento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*), risultando preclusa la votazione della proposta di parere alternativo presentata dal deputato Pettarin a nome del gruppo di Forza Italia.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, alla luce della complessità del provvedimento si riserva di formulare una proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendoci obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ritenendo opportuno approfondire alcuni aspetti emersi dal dibattito si riserva di formulare una proposta di parere in altra seduta dichiarandosi, comunque, disponibile a valutare ed accogliere eventuali contributi dei colleghi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendoci obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi.

Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 791 Salafia).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO FORZA ITALIA**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 791 Salafia,

considerato che la proposta di legge sconta una serie di criticità dal punto di vista politico, che puntualmente si riflettono nella disciplina giuridica adottata, che sottende un atteggiamento sospettoso e punitivo nei confronti delle imprese;

la tutela dei consumatori è certamente un'esigenza fondamentale, che va ribadita con forza, e perseguita mediante norme che agevolino la tutela dei diritti della « parte debole ». È altrettanto certo, però, che l'obiettivo possa essere perseguito anche senza approcci vessatori, che finiscono per moltiplicare esponenzialmente il contenzioso, aggravare ingiustamente gli oneri (probatori ed economici) a carico delle imprese ed esporle a sanzioni draconiane. Questa è, infatti, la deriva inevitabile e chiarissima cui porterebbe, se approvata, la proposta di legge in esame;

ad essa non può cedere a cuor leggero, considerato che l'Italia partecipa all'Unione europea, ed è parte integrante del mercato unico: perturbazioni dirompenti quali quelle che si vogliono introdurre riverbererebbero i loro effetti negativi sui consumatori e sulle imprese di tutta Europa, e sollevano numerosi dubbi di legittimità rispetto ai parametri del diritto eurounitario;

diversi sono i « punti dolenti » dell'articolato, in prospettiva europea. Innanzitutto, si incentiva la moltiplicazione dei processi mediante misure fortemente pre-

miali per i professionisti. Le nuove norme sulle spese del procedimento di classe, pongono a carico dell'impresa condannata l'obbligo di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno, un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe, all'avvocato dell'attore e ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi. Tale compenso rappresenta un onere economico a carico delle imprese del tutto ingiustificato e connota la *class action* con caratteri punitivi nei confronti delle stesse. Peraltro, il compenso si pone in contrasto le previsioni della Raccomandazione della Commissione europea sui meccanismi di ricorso collettivo (11 giugno 2013) che, con riferimento alla definizione degli onorari degli avvocati e al relativo metodo di calcolo, puntualizza proprio la necessità che essi non creino incentivi alla litigiosità. Infine, il compenso premiale mal si concilia con la natura compensativa del *private enforcement* degli ordinamenti di *civil law* come il nostro;

inoltre, si consente di agire ad associazioni e comitati estemporanei, senza requisiti adeguati di stabilità e rappresentatività: questo non solo aumenta il contenzioso, ma mette a rischio gli stessi consumatori, che possono affidarsi inconsapevolmente a strutture aggregative del tutto instabili e assolutamente incapaci di rappresentarne a pieno gli interessi. La proposta, recepita in commissione giustizia, di istituire un albo dei soggetti legittimati non è accompagnata da alcun criterio di qualificazione o presupposto « selettivo » rispetto ai requisiti minimi che l'ente collettivo deve possedere, e al loro

posto figura una semplice delega in bianco al Ministero della giustizia. È evidente che, nel contesto del mercato unico, dovranno garantirsi congegni idonei a misurare il grado di stabilità e rappresentatività anche di enti collettivi non italiani, oltretutto, ovviamente, consentire a gruppi di consumatori italiani di agire in altri Paesi europei e viceversa;

è inoltre necessario valutare l'opportunità di mantenere o meno, nel mercato unico, la regola del radicamento della competenza nel foro del consumatore, anziché in quello del convenuto;

si pongono inoltre a carico delle imprese una serie di oneri, insidie nonché vere e proprie punizioni giudiziali, che finiscono per ledere gravemente lo stesso diritto fondamentale alla difesa in giudizio (all'interno del quale confluiscono, peraltro, la parità delle armi, il diritto al contraddittorio, il diritto alla prova, il diritto alla terzietà e imparzialità del giudice), ex artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il rischio, chiaramente, è che tali norme si esponano a censure di costituzionalità, oppure determinino condanne davanti ai Giudici di Strasburgo o di Lussemburgo. Delle condanne punitive aggiuntive, si è già detto: queste si sommano, a titolo di sanzioni, al risarcimento del danno, in totale contrasto con la funzione del giudizio civile, che ha funzione riparatoria e non sanzionatoria. Ma c'è da esaminare tutta la vasta gamma di lesioni alla possibilità delle imprese di difendersi: 1) spetta sempre all'impresa pagare i costi della consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui tali spese devono essere anticipate in giudizio dalla parte che richiede la

consulenza, e poi addossate alla parte che, alla fine, soccombe; 2) il convenuto deve prendere posizione specifica su tutti i fatti allegati dagli attori, altrimenti questi devono considerarsi provati; ma sugli attori non incombe un simmetrico onere di allegare in modo specifico i fatti alla base della propria pretesa: nel caso, che di frequente accade, in cui i fatti dedotti siano generici, come fa l'impresa a difendersi?; 3) gli attori beneficiano di un regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità del convenuto, nonché agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il convenuto possano verificarne l'attendibilità;

la proposta di legge pone inoltre rilevanti questioni di coordinamento con il pacchetto «*new deal*» per i consumatori, proposto recentemente dalla Commissione europea, al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il «*new deal*» per i consumatori dovrebbe consentire a soggetti riconosciuti di avviare azioni rappresentative a nome e per conto dei consumatori e conferire alle autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori poteri sanzionatori più incisivi, oltre ad estendere la protezione dei consumatori all'ambiente online e chiarire che le pratiche di doppio *standard* qualitativo che possono trarre in inganno i consumatori sono vietate;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 791 Salafia).**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 791, recante « Disposizioni in materia di azioni di classe »,

richiamata la Raccomandazione della Commissione europea del 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri;

ricordato che è in corso di esame presso le istituzioni europee un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, che contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nella citata raccomandazione del 2013 per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione « Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del presidente	5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversa- zioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga e C. 1065 Vignaroli (<i>Esame e rinvio</i>)	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di azioni di classe. Nuovo testo C. 791 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione</i>)	27
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	33

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO (Correzioni di forma approvate dalla Commissione)	43
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (<i>Deliberazione</i>)	40
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
Audizione di Nicola Triggiani, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro », di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, di Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari, di Giuseppe Della Monica, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
--	----

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	45
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del	
--	--

mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	46
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00537 Giacomoni: Criteri per la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-00538 Topo: Dati relativi agli introiti derivanti dall'applicazione dello <i>split payment</i> e del <i>reverse charge</i>	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-00539 Maniero: Esposizione in derivati degli istituti di credito tedeschi	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
 VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	52
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di sport.	
5-00540 Fusacchia e Caiata: Sulla regolamentazione del semiprofessionismo nelle squadre di Lega Pro.	
5-00541 Belotti: Sulla crisi finanziaria di squadre di calcio professionistico e dilettantistico ...	52
5-00542 Mollicone e Frassinetti: Sull'ammodernamento di strutture e impianti sportivi ...	53
5-00543 Marin ed altri: Sul mancato sostegno del Governo ad una candidatura italiana ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026	54
5-00544 Rossi e altri: Sulla realizzazione di progetti già avviati per la riqualificazione delle periferie	55
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) .	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	61

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FS italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).	64
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> (<i>Deliberazione</i>)	64
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	70
Sull'ordine dei lavori	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia (Parere alla II Commissione). (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto e Squeri</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Discussione e rinvio</i>)	80
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali	81
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124	81
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia	82
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas	82
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	91

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale. C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1109 Pini</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di cure palliative (SICP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda e C. 410 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 791 Salafia (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Forza Italia</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere approvata dalla commissione</i>)	115

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	111
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0029750